

MICHELE ANSANI

Appunti sui *brevia* di XI e XII secolo.

1. «*Brevia multa fiunt de multis rebus*».

Il panorama delle scritture documentarie, fra l'VIII e il X secolo, ci appare come una distesa quasi uniforme («di esasperante monotonia»)¹ di diplomi e di *cartulae*, di cosiddetti 'documenti pesanti', di *munimina*; inter-

* Questi appunti costituiscono semplicemente una prima sistemazione di materiali impiegati nel corso di lezioni universitarie a Pavia e in due seminari di dottorato (Milano, Dottorato di ricerca in Storia medievale, 26 maggio 2005, e Arezzo, Dottorato di ricerca in Scienze del testo, 21 giugno 2007). Abbreviazioni bibliografiche impiegate, che riguardano esclusivamente le opere di edizione più frequentemente citate:

Placiti = *I placiti del "Regnum Italiae"*, a cura di C. Manaresi, I-III, Roma 1955-1969 (Fonti per la Storia d'Italia, 96-97).

Atti privati = *Gli atti privati milanesi e comaschi del sec. XI*, a cura di C. Manaresi e C. Santoro, III-IV, Milano 1965-1969.

Carte Asti = *Le più antiche carte dell'Archivio capitolare di Asti*, a cura di F. Gabotto, Pinerolo 1904 (Biblioteca della Società storica subalpina, 28).

Carte cremonesi = *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII. Documenti dei fondi cremonesi*, a cura di E. Falconi, I-II, Cremona 1979-1984.

Carte Novara = *Le carte dell'Archivio capitolare di Santa Maria di Novara. II (1034-1172)*, a cura di F. Gabotto e altri, Pinerolo 1915 (Biblioteca della Società storica subalpina, 79).

Cod. dipl. Lang. = *Codex Diplomaticus Langobardiae*, ed. G. Porro Lambertenghi, Augustae Taurinorum 1873 (Historiae Patriae Monumenta, 13).

Museo Diplomatico = *Il Museo Diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano*, a cura di A. R. Natale, Milano s.d.

Pergamene Bergamo = *Le pergamene degli archivi di Bergamo, aa. 1059 (?) - 1100*, a cura di M. Cortesi e A. Pratesi, edizione critica di G. Ancidei, C. Carbonetti Vendittelli, R. Cosma, Bergamo 2000 (Carte medievali bergamasche, II/2).

¹ P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, p. 65.

rotta, ogni tanto, da composizioni di minore prestigio, spesso succinte e ospitate da supporti membranacei di recupero, di piccolo formato, talvolta di preparazione non accurata², testi che sin dall'inizio definiscono se stessi con terminologia variabile: hanno infatti nome di *breve* o di *notitia*, accompagnato da specificazioni riferibili alle loro generiche finalità (*breve firmitatis ad memoriam retinendam*; *notitia securitatis*; *breve recordationis pro futuris temporibus*, e così via)³. Scritture – ce ne sono rimaste forse nemmeno centocinquanta in tutto, per l'area del *Regnum Italiae*⁴ – collocabili a margine della *charta*⁵, pietra angolare, cardine della documentazione. Testi a forma e contenuto variabile, che illustrano pratiche diffuse di scrittura (forse più diffuse di quanto quel che rimane ci può far ritenere, se sono valutabili in termini statistici generalizzabili i dati offerti dal famoso *breve de moniminas* pisano risalente alla fine dell'età longobarda)⁶ ma non regola-

² Indicazioni che riprendo (e che tuttavia credo necessiterebbero di più ampi e puntuali riscontri) da F. BOUGARD, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII^e siècle au début du XI^e siècle*, Rome 1995 (Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291), p. 75.

³ Per un inquadramento del tema, con classificazioni descrittive e punti di prospettiva, si veda A. BARTOLI LANGELI, *Sui 'breve' italiani altomedievali*, in «Buletino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 105 (2003), pp. 1-23. E si veda ora anche G. NICOLAJ, *Lezioni di Diplomatica generale. I Istituzioni*, Roma 2007, p. 180 e segg.

⁴ Una ricognizione pressoché esaustiva, almeno sino a tutto il X secolo e sulla base della documentazione edita, è offerta da BOUGARD, *La justice dans le royaume d'Italie* cit., p. 80 e segg.; si può vedere come l'entità assoluta e relativa dei *brevia*, rispetto alle *chartae*, sia nei secoli in questione piuttosto modesta (e in certe aree addirittura irrisoria): circa il 2,5%. È però una percentuale più che doppia se limitiamo il computo al IX secolo; occorre tuttavia precisare che – dei *brevia* sopravvissuti e datati o databili appunto entro il IX secolo – la maggior parte (una settantina, e dunque oltre l'80% del totale) ci è tramandata da archivi milanesi (monastero di S. Ambrogio), piacentini e lucchesi (archivi capitolari e vescovili).

⁵ Anzi, «fuori della *charta*: non c'è altro modo di giudicare queste scritture, nelle quali il carattere sicuramente documentario è altrettanto evidente dell'assenza di ogni modello comune» (così BARTOLI LANGELI, *Sui 'breve' cit.*, p. 17).

⁶ Si vedano al riguardo A. GHIGNOLI, *Su due famosi documenti pisani dell'VIII secolo*, in «Buletino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 106/2 (2004), p. 38 e segg., e ancora BARTOLI LANGELI, *Sui 'breve' cit.*, pp. 1-3. L'elenco menziona, «inter monimina et brevia», un centinaio di pezzi, e fra questi ben undici *brevia* (dunque poco più del 10% del totale).

te e regolari. Scritture, dunque, a scopo di memoria e di stabilità del ricordo degli eventi (e degli uomini che ne erano stati testimoni) in esse registrati. Di un tipo particolare di memoria, ovviamente: quelli che si registrano sono elenchi di cose, di terre, di uomini, di censi, persino di documenti; ma anche prestazioni di garanzie, impegni, conferimenti (*vestiture*) di beni appena alienati, divisioni successorie *ad memoriam retinendam* o *pro securitate*, accordi di varia natura fra contraenti normalmente (ma non sempre) relativi alla terra. La memoria di cui si parla è perciò quella che scandisce la durata e tiene fermo l'ordine dei rapporti giuridici, i nessi tra uomini e cose: durata, ordine e nessi sotto costante minaccia di interruzioni e mutamenti, per sottrazione violenta o rivendicazione giudiziaria⁷. E non a caso fra queste scritture, con nome di *notitia* o di *breve* e con le innumerevoli varianti di complemento, talune particolarmente importanti rievocano quanto accade durante le assemblee giudiziarie celebrate nelle corti ducali, nelle residenze comitali e marchionali, nelle *laubie* vescovili, nei palazzi regi del *Regnum Italiae*. In una parola: i placiti, che sono certo da collocare – anche se, nella storia documentaria di quei secoli, occupano una ‘casella’ autonoma, che ne giustifica il prestigio storiografico – nella vasta categoria delle scritture di memoria, dunque *notitiae* e *brevia*⁸.

Tra la fine del IX e l'inizio del X secolo il quadro documentario generale si viene cristallizzando, nelle figure e negli schemi compositivi, realizzando nella prassi quel sistema – fatto di modelli di procedura processuale oltre che di atti negoziali – configurato poi dal *Cartularium Langobardicum*, che distilla anche due tipologie scritte con nome di *breve*: il *breve divi-*

⁷ Cenni al riguardo in G. NICOLAJ, *Formulari e nuovo formalismo nei processi del 'Regnum Italiae'*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Spoleto 1997 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 44), pp. 358-359, a proposito delle procedure – da questa situazione diffusa di incertezza generate – di *finis intentionis terrae* e di *ostensio chartae* modellate dal *Cartularium* e sperimentate nella pratica processuale dal finire dell'età carolingia, allo scopo appunto «di rendere stabili le situazioni e prevenire le liti».

⁸ Inevitabile ancora il rimando a BARTOLI LANGELI, *Sui 'brevia'* cit., in particolare pp. 13-14.

sionis e il *breve receptorio*⁹. Ma il *Cartularium* non manca di far notare, in calce alla *traditio cartae commutationis*¹⁰, che «brevia multa fiunt de multis rebus»; quasi che le uniche tipologie stabilizzate, regolari e classificabili (o comunque di effettivo rilievo nella fissazione di schemi giuridico-negoziati) fossero appunto le due ricordate. Ma molti altri ‘tipi’ di *breve* evidentemente si scrivevano – *brevia* seriali, certamente, e *brevia* documentari –, anche se la loro tradizione non è stata fortunata e abbondante, e anzi appare piuttosto povera (in termini assoluti e relativi) proprio per il X e la prima metà dell’XI secolo. È difatti solo a partire dai decenni finali dell’XI secolo che il fenomeno diventa quantitativamente davvero rilevante; la frequenza relativa dei *brevia* si impenna, il paesaggio documentario si viene estendendo, e il sistema in tutta evidenza complicando.

Conosco bene la situazione di Pavia. Qui, per oltre tre secoli, fra l’VIII e il 1070, pochissime fra le scritture superstiti appartengono al genere del

⁹ *Cartularium*, ed. A. Boretius, in M.G.H., *Leges*, IV, p. 598 (13. *Traditio brevis divisionis* e 14. *Traditio brevis receptorii*). E a proposito dei rapporti fra il *Cartularium* e la prassi documentaria, è interessante notare che, a fronte delle fluttuanti auto-denominazioni (sinonimiche o meno che siano o le si vogliano considerare) di queste scritture (collocate nel fraseggio d’apertura e nella *subscriptio* del redattore), la specificazione del negozio abbinata alla definizione del contenitore ricorre talvolta proprio per le due ‘figure’ in questione: cfr. *Museo Diplomatico*, nr. 64, 839 maggio 2, Milano (in apertura: «Breve receptorii firmitatis pro futuris temporibus ad memoriam retinendam»; in chiusura: «Ego Dachibert notarius scriptur huius breve receptorium post traditum complevi et dedi»); nr. 134, 876 giugno 19, Milano (in apertura: «Breve receptorio qualiter accepimus nos ...»); nr. 106, 862 marzo 2, Milano (in apertura: «Breve divisionis et firmitatis pro futuris temporibus ad memoriam retinendum qualiter ...»; in chiusura: «Ego Gervasius notarius hunc breve divisionis scripsi et interfui»); *Cod. dipl. Lang.*, nr. 244, coll. 407-414, 867 novembre, Milano (in apertura: «Breve divisionis qualiter diviserunt inter se ...»; in chiusura: «Ego Dominator notarius qui hunc breve divisionis scripsi et interfui, quam post tradita complevi et dedi»); e cfr. anche il *breve receptorio* edito al nr. 722, coll. 1261-1262 (970 agosto 30, Milano) e quello al nr. 725, col. 1265 (972 aprile 26, Milano). Tutti esemplari (casualmente?) milanesi; invano se ne cercheranno nell’altro consistente gruppo di *brevia* di età carolingia, quello piacentino.

¹⁰ *Cartularium* cit., nr. 15, p. 599, r. 30.

breve: nello specifico, tre composizioni di X secolo¹¹ e quattro di XI; queste ultime, tuttavia, si sono tutte rivelate – ad un più attento esame – falsificazioni costruite non prima della metà del secolo successivo¹², mediante un utilizzo maldestro di modelli coevi. Eliminate le imposture, il censimento dovrà protrarsi sino al 1080 per reperire una testimonianza di questo tipo, e si troverà di fronte una copia autentica di fine XII - inizio XIII secolo¹³; mentre il primo *breve* conservato in originale, trådito dall'archivio del monastero cluniacense di S. Maiolo, reca la data del 1085¹⁴. A quest'altezza cronologica, la frequenza con cui il *breve* punteggia il mosaico documentario pavese comincia ad essere significativa, e a crescere progressivamente nel rapporto con la *charta*. Adottando tre sequenze ventennali (1071-1090, 1091-1110, 1111-1130) vediamo salire la percentuale di *brevia*, rapportata alla massa delle scritture conservate, dal 18% (1071-1090) al 31% (1091-1110) e infine al 46% del totale, e aumenterà ancora nei decenni a venire¹⁵.

¹¹ *Cod. dipl. Lang.*, nr. 422, coll. 730-731 (907 maggio 13, Pavia, *breve promissionis*); nr. 485, coll. 836-837 (919 settembre, «in villa Ponciano», *breve traditionis, cessionis et perdonationis*); *Carte Asti*, nr. 62, pp. 113-114 (945, Pavia, *brevis traditionis*).

¹² Tutte conservate in ARCHIVIO DI STATO DI MILANO (ASMi), *Museo Diplomatico*, sec. XI. Rispettivamente: nr. 31½ (1007 maggio 1, Pavia, falso in forma di copia autentica), commentato in E. CAU, *Il falso nel documento privato fra XII e XIII secolo*, in *Civiltà comunale: libro, scrittura, documento*, Atti del Convegno (Genova, 8-11 novembre 1988) = «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n. s., 29/2 (1989), p. 246, nota 82; nr. 274 (1036 giugno 30), falso in forma di originale, e copia autentica dal medesimo di sec. XII²: cfr. CAU, *Il falso* cit., pp. 244-246, con riproduzioni fotografiche alle pp. 273-274; nr. 349 (1050 settembre 7, Pavone), falso in forma di originale: cfr. CAU, *Il falso* cit., p. 233, nota 46; nr. 475 (1070 febbraio 16, Pavone), falso in forma di originale: cfr. CAU, *Il falso* cit., pp. 231-233, con riproduzione fotografica a p. 265.

¹³ Si tratta di un *breve* d'investitura, trådito dall'archivio monastico di S. Salvatore: ASMi, *Museo Diplomatico*, sec. XI, nr. 557 (1080 ottobre 3, Pavia).

¹⁴ È ancora un *breve investiture* (1085 dicembre 14, Pavia, «in claustra monasterii Sancti Gervaxii, siti prope Ticinensem civitatem»): lo si può leggere nell'edizione di R. MAIOCCHI, *Carte del monastero di San Maiolo nell'Almo Collegio Borromeo di Pavia. I (982-1266)*, in *Carte e statuti dell'agro Ticinese*, Torino 1932 (Biblioteca della Società storica subalpina, 129), nr. 4, pp. 8-9.

¹⁵ Informazioni (e numeri) che si possono desumere dal *Repertorio dei notai pavesi (secoli VIII-XII)*, a cura di E. Barbieri ed E. Cau, dattiloscritto presso la Sezione di Scienze paleografiche e storiche del Medioevo (Dipartimento di Scienze storiche e geografiche "Carlo M. Cipolla", Università di Pavia). Sulla struttura del *Repertorio* cfr. E. CAU, *Intro-*

	<i>chartae</i>	<i>brevia</i>	livelli	altro
1071-1090	10	3	3	-
1091-1110	27	17	8	1
1111-1130	29	27	1	2

Tendenze analoghe si possono riscontrare, per esempio, nella documentazione cremonese¹⁶ e in quella subalpina¹⁷; e anche altrove: nel *Libro Croce*, il ben noto cartulario della canonica pistoiese di S. Zeno, su un totale di 129 composizioni datate fra il 1074 e il 1128 si conteranno ben 55 *brevia*¹⁸.

Dunque, nei decenni a cavallo fra XI e XII secolo si documentava con maggiore frequenza per *breve*, ovvero si conservavano *brevia* con maggior cura: ipotesi che – più che escludersi a vicenda– vanno considerate complementari, a supporto di un discorso sul processo di dilatazione delle funzioni documentarie (e dunque delle forme e delle tipologie) allora certamente in atto. Il dato quantitativo non è comunque disgiungibile da altre considerazioni, anzi constatazioni, di natura diversa. Ne propongo tre, probabilmente non tutte quelle possibili.

1) Nell'area documentaria che prendo in considerazione – l'area settentrionale del *Regnum* – si può vedere il lento emergere di una precisa forma del *breve*, evidente esito della circolazione e prevalenza di un unico modello. Niente più che uno schema, una cornice ricorrente, una struttura compositiva che ben si conosce: giorno della settimana e giorno del

duzione a *Le carte del monastero di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia. II (1165-1190)*, a cura di E. Barbieri, M. A. Casagrande Mazzoli, E. Cau, Pavia-Milano 1984 (Fonti storico-giuridiche. Documenti, 1), pp. IX-X.

¹⁶ Si provi a sfogliare *Carte cremonesi II*: fra i 74 documenti 'privati' qui editi e datati fra il 1073 e il 1130 (dunque escludendo tre diplomi di Enrico V, nove documenti pontifici e un placito) contiamo ben 34 *brevia*.

¹⁷ L'incremento è segnalato (senza indicazioni numeriche) da G. G. FISSORE, *Il notariato urbano tra funzionariato e professionismo nell'area subalpina*, in *L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo. Atti della settimana di studio (8-12 settembre 1986)*, a cura di R. Bordone e J. Jarnut, Bologna 1988 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 25), p. 147; cfr. anche M. F. BARONI, *Il documento notarile novarese: dalla "charta" all'"instrumentum"*, in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», 7 (1982), p. 19 e segg.

¹⁸ *Libro Croce*, a cura di Q. Santoli, Roma 1939 (Regesta Chartarum Italiae, 26).

me, immediatamente seguiti dalla data topica, nel protocollo; descrizione, in forma narrativa e oggettiva, al tempo passato, dei contenuti giuridici che si è deciso di fissare nella scrittura; e infine, nell'escatocollo, completamento delle informazioni cronologiche, seguite da un elenco di testi introdotto normalmente dal verbo *interfuerunt*. Elenco che è spesso preceduto o seguito o contornato da sottoscrizioni autografe, che illustrano funzioni speciali non sempre dettagliate nella sezione testuale. Chiude ovviamente la *subscriptio* notarile, ben diversa da quella della *charta* ma simile a quella di *brevia* o *notitiae* di IX e X secolo¹⁹: nessun riferimento formalistico alla *traditio* e alla *completio* – se non per automatismi residuali d'applicazione²⁰. In generale, poi, progressivamente cadono, automaticamente escluse dalle nuove modalità redazionali, ove è difficile trovare spazio, invocazioni verbali e premesse sulle finalità memoratorie della scrittura. Da Asti a Novara a Pavia a Piacenza, Cremona, Bergamo, Brescia, Verona – dunque con la rilevante ma non assoluta eccezione milanese²¹ –, sporadicamente sino alla metà dell'XI secolo, sistematicamente da quel tornante in poi, il *brevia* esibisce la struttura appena descritta²².

¹⁹ Con eccezioni e varianti, la *subscriptio* di chi redigeva il *brevia/notitia* di IX o X secolo e il *brevia* di XI/XII presenta questo schema: «Ego [nome e qualifica] interfui/ibi fui et hunc/hanc brevem/notitiam scripsi».

²⁰ Cfr. per esempio *Atti privati* IV, nr. 592, pp. 77-78 (1079 febbraio 13, Lesmo: è un *brevia* d'investitura tradito in copia autenticata e sincrona): «Ego Arnaldus notarius sacri palatii scripsi postraditum complevi et dedi». Cfr. ancora nr. 685, pp. 245-246 (1086 marzo, Milano, *brevia convenientie*: «Ego Anselmus notarius scripsi, post traditam complevi et dedi»).

²¹ Per una puntuale descrizione delle strutture testuali esibite dal *brevia* di area milanese cfr. L. ZAGNI, Carta, breve, libello nella documentazione milanese dei secoli XI e XII, in *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, Genova 2003, II, p. 1075 e segg.

²² In base a un primo spoglio dei materiali editi mi sento di affermare, con un discreto margine di certezza, che il 'fenomeno' si diffonde pressoché ovunque nell'area padana a partire dagli anni '40-'50; prima di quella data, vi sono occorrenze astigiane e cremonesi (di fine X secolo) che si prenderanno in considerazione *infra*. Prime comparse di *brevia* con le caratteristiche descritte: Torino, 1042 gennaio 29, *Le carte della prevostura d'Oulx fino al 1300*, a cura di G. Collino, Pinerolo 1908 (Biblioteca della Società storica subalpina, 45), nr. 1, pp. 1-3, passato al vaglio da E. CAU, *Carte genuine e false nella documentazione arduinica della prima metà del secolo XI*, in «Segusium», 32 (1992), p. 199, nota 54. Milano: 1054 marzo 13, *Atti privati* III, nr. 369, pp. 53-56 (il primo – e raro – caso di *brevia* d'area

2) Questo mutamento si colloca negli stessi decenni segnati da un manifesto disagio della *charta*, il cui rigido formulario risultava ora e sempre più frequentemente «incrinato dall'inserimento di nuclei concettuali autonomi, di non facile connessione sintattica e logica, tanto da apparire spesso faticosamente giustapposti e con non rare incertezze di collocazione nel testo»²³, come si è rilevato per la documentazione subalpina. Anche le carte pavese mostrano negli stessi anni sintomi di 'sofferenza': qui però non si interviene dentro il testo, ma fuori di esso, dopo la *completio*, con la posposizione di clausole – non altrimenti collocabili senza minare la logica e la coerenza del dettato – volte a meglio precisare la sostanza giuridica dei negozi²⁴. Lo stesso avviene nei documenti milanesi²⁵. D'altra parte, la sofferenza, il disagio della *charta* nei decenni in questione costituiscono da tempo un'acquisizione storiografica. Si è anche usato un termine più forte: «crisi»²⁶.

3) Ci sarebbe dunque la crisi della *charta* (ma chissà se era davvero una crisi), ma c'è soprattutto, nell'ultimo terzo dell'XI secolo, la progressiva rarefazione – fino all'estinzione – della *notitia indicati*. La transizione poli-

milanese in cui nel protocollo risulti omessa l'*invocatio* verbale e subito introdotta la data di giorno e di luogo: e si tratta di una *traditio et vestitura* operata dall'abate di Sant'Ambrogio «per beneficio»; purtroppo il documento è incompleto nell'escatocollo). Novara: 1054 settembre 20, *Carte Novara*, nr. 204, pp. 44-45. Modena: 1055 ottobre 1, *Regesto della Chiesa cattedrale di Modena*, a cura di E. P. Vicini, I, Roma 1931 (Regesta Chartarum Italiae, 16), nr. 215, pp. 216-217. Brescia: 1058 luglio 3 (cfr. *infra*, nota 72 e testo corrispondente). Bergamo: 1068 giugno 13, *Pergamene Bergamo*, nr. 37, pp. 68-70. Bobbio: 1076 marzo 30 e 1076 aprile 1, *Codice diplomatico del Monastero di S. Colombano di Bobbio fino all'anno 1208*, a cura di C. Cipolla, I, Roma 1918 (Fonti per la Storia d'Italia, 52), nrr. 129 e 130, pp. 412-417.

²³ FISSORE, *Il notariato urbano* cit., p. 147.

²⁴ Cfr. E. BARBIERI, *Notariato e documento notarile a Pavia (secoli XI-XIV)*, Firenze 1990 (Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Pavia, 58), pp. 47, 63.

²⁵ Cfr. A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano. Dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma 1979 (Studi storici sul notariato italiano, 4), p. 41 e segg.

²⁶ G. COSTAMAGNA, *L'alto Medioevo*, in M. AMELOTTI-G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975 (Studi storici sul notariato italiano, 2), p. 268. Cfr. anche ID., *Dalla "charta" all'"instrumentum"*, in *Il notariato medievale bolognese*, Atti di un convegno (febbraio 1976), Roma 1977 (Studi storici sul notariato italiano, 3), II, pp. 7-26.

tico-istituzionale si fa sentire ovviamente anche nelle pratiche documentarie della giustizia: pur nel persistente prestigio della tradizione placitaria e soprattutto della sua dimensione scritta, che però sta ormai abbandonando i vecchi modelli standardizzati di rappresentazione, all'orizzonte si intravedono le prime esperienze di giurisdizione comunale e di documentazione di una giustizia che quella tradizione (dopo le iniziali riprese) sostanzialmente abbandonerà²⁷. Non è certo un passaggio immediato, e come sappiamo i luoghi e le forme (e i titolari) della giustizia sono molteplici (ecclesiastici, signorili, arbitrali): ma non producono modelli di scrittura riconoscibili, non costruiscono una tradizione²⁸.

Alla fine dell'XI secolo, dunque, il sistema documentario quale si era venuto configurando sul finire dell'età carolingia, se certo non è andato

²⁷ È significativo che, nelle prime testimonianze scritte di esercizio della giurisdizione comunale, ovvero in circostanze processuali ancora dirette dai 'tecnici' o dai legittimi titolari delle funzioni pubbliche o dai potentati ecclesiastici, nei primi anni del XII secolo si ripresentino quelle oscillazioni, nella terminologia adoperata, tipiche di un'epoca assai lontana: nella formalizzazione di un processo reggiano del 1116 presieduto da Enrico V, la *iussio* dell'imperatore dà luogo a una «nota» (G. TIRABOSCHI, *Memorie storiche modenese col codice diplomatico illustrato con note*, II, Modena 1793, nr. 322, pp. 85-86); nel 1120, registrando l'operato di numerosi *iudices* e *sapientes* nell'ambito di una causa riguardante competenze feudali e fiscali discussa nei pressi di Verona, il notaio dichiara d'essere stato «rogatus» di scrivere e perfezionare («scripsi e complevi») un «breve» (*Le carte del Capitolo della Cattedrale di Verona. I (1101-1151)*, a cura di E. Lanza. Saggi introduttivi di A. Castagnetti e E. Barbieri, Roma 1998 (Fonti per la storia della terraferma veneta, 13), nr. 42, pp. 85-87); il notaio pisano incaricato di dar forma scritta, nel 1112, a una decisione adottata «comuni consilio et decreto» dai consoli e dal «populus» di quella città, dichiara solo di aver operato «ob futuram memoriam», omettendo qualsiasi definizione del suo prodotto – edizione in *Carte dell'Archivio Arcivescovile di Pisa. Fondo Arcivescovile. II (1101-1150)*, a cura di S. P. P. Scalfati, Pisa 2007 (Biblioteca del «Bollettino Storico Pisano». Fonti, 12/2), nr. 20, pp. 41-42. A Milano (su cui è più facile argomentare, disponendo della serie cronologica degli atti comunali) infine, la relativa stabilità della locuzione «breve de sententia», fissatasi a metà degli anni '40 del XII secolo per denominare il documento prodotto dall'attività giudiziaria dei consoli, è preceduta da scelte continuamente e significativamente variabili (C. MANARESI, *Gli atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, Milano 1919, *passim*).

²⁸ Si veda al riguardo C. WICKHAM, *Justice in the Kingdom of Italy in the eleventh Century*, in *La giustizia nell'alto medioevo* cit., I, p. 204 e segg.

in frantumi, altrettanto certamente appare investito da tensioni che ovviamente hanno origine fuori di esso, e che la scrittura, l'attività notarile per sua natura riflette, mostrando una certa capacità di riassorbirle elaborando i modelli disponibili, lavorando per modifiche, adattamenti, sottrazioni e accrescimenti di materiali. Sono gli anni in cui emergono nuove esigenze di documentazione; nuovi soggetti accedono alla scrittura documentaria, per certificare diritti e marcare la propria identità nella e sulla pagina scritta (mi riferisco, per esempio, ai gruppi sociali che danno vita alla prima esperienza di organizzazione politica comunale, cittadina e rurale)²⁹; inoltre, per certi rapporti, le forme consuetudinarie regolate pre-

²⁹ Il punto è più che assodato per quanto riguarda i comuni cittadini. Meno nota (e studiata) l'attività documentaria delle comunità rurali; la 'resistenza' e il vigore di queste comunità nei confronti dei poteri signorili trovano testimonianza, tra fine XI e inizio XII secolo, proprio nella redazione scritta di patti (spesso con colore di concessioni unilaterali) fra *seniores* e sudditi: cenni in G. TABACCO, *Egemonie sociali e strutture del potere nel medioevo italiano*, Torino 1979², p. 250 e segg.: ID., *La genesi culturale del movimento comunale italiano*, in *Civiltà comunale* cit., p. 18. I casi cui si fa più spesso riferimento sono la convenzione fra l'abate di Nonantola e il *populus* del monastero (1058), o il patto stretto fra gli *homines* di Guastalla e la badessa di S. Sisto di Piacenza del 1102 – cfr. per esempio, oltre ai saggi citati di Giovanni Tabacco, almeno P. CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale (metà sec. XI – metà sec. XIV)*, Torino 1974, pp. 34-37. Ebbene, questi accordi vengono spesso definiti in un *breve*: nel 1068 i signori di Calusco inferiore (vicino a Bergamo) stipulano con numerosi capi-famiglia di Calusco e di altre località un patto di insediamento nei pressi del loro castello, dettagliato di reciproci doveri e diritti introdotti dal verbo «convenerunt» (edizione in *Pergamene Bergamo*, nr. 37, pp. 68-70; purtroppo l'originale è monco di parte dell'escatocollo, ma che si tratti di un *breve* è evidente dal fraseggio d'avvio, preceduto da invocazione verbale: «Die veneris que est tercio decimo die mensis iunii. Bresencia bonorum hominum ...»). La signoria di Calusco verrà acquisita più tardi dai canonici di S. Alessandro di Bergamo, e ben nota è la sentenza arbitrale pronunciata dai consoli milanesi nel 1130 onde porre fine alla controversia fra canonici e *rustici*: cfr. da ultimo P. GRILLO, *A Milano nel 1130. Una proposta di rilettura della composizione "tripartita" del collegio consolare*, in «Buletino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 109/1 (2007), pp. 219-234. Notevole è anche il *breve convenientie* mediante cui nel 1103 il vescovo di Pavia, «in laubia camere episcopii», mette per iscritto le consuetudini dei suoi rapporti con gli uomini di Casorate «qui sunt sub potestate ipsius episcopii»: in duplice redazione, il che significa l'esistenza (o la costituzione, a partire da questo momento) di un'embrione d'archivio presso quella piccola comunità. L'accordo, valevole per quindici anni, viene rinnovato, in forma pressoché identica, nel 1118. Edizione dei due *brevia* in E. BUCCHI DE GIULI, *Le carte del vescovo di Pavia (secoli VIII-XII)*, tesi di lau-

scindendo dalla dimensione scritta risultano ormai inadeguate, insufficienti (investiture *nomine beneficij*, dopo il 1037; giuramenti di fedeltà). In altre parole, molteplici sono gli spazi disponibili per la sperimentazione documentaria: ad occuparli, sarà soprattutto – anche se non solo – il *breve*.

2. Brevia e notitiae iudicati

Un tema che merita il rischio dell'analisi è quello delle 'parentele' fra i nuovi *brevia* di cui stiamo parlando, che vengono costituendo scritte di sistema ormai ben diverse da quelle di uguale nome dei secoli altomedievali, e le notizie di placito, le *notitiae iudicati*. Intanto, le prime attestazioni reperibili di questa nuova forma di *breve* risalgono ancora alla fine del X secolo: rispettivamente al 989 (Asti)³⁰ e al 998 (Cremona)³¹. Rileggiamoli rapidamente.

989 luglio 30, *castro Govoni*.

Il giorno di martedì, 30 luglio («Die martes, quod est tercius kalendas augustus») nella «sala propria domum episcopio sancte Astensis Ecclesie, que extat infra castro Govoni», alla presenza dei *boni homines* che verranno elencati alla fine del documento, Alberico, avvocato della chiesa vescovile e del vescovo Rozone, dà *gadia* a un prete di nome Adelberto e al suo avvocato che, se *per testes* o *per inquisitionem* essi fossero in grado di provare il possesso trentennale di certi beni siti in luogo detto *Mariano* –su cui v'era controversia –, la parte vescovile non recherà più loro alcun distur-

rea, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Pavia, a.a. 2001-2002, rel. M. Ansani, nrr. 15 e 20, di prossima pubblicazione nel *Codice diplomatico digitale della Lombardia medievale (secoli VIII-XII)*, progettazione a cura di M. Ansani, Pavia 2000-2007, url <<http://cdlm.unipv.it>>.

³⁰ Editto (con datazione errata al 989 luglio 20) in *Placiti II/2, Inquisitiones*, nr. X, pp. 672-673 – che riprende tuttavia la precedente edizione (condotta sull'originale) offerta in *Carte Asti*, nr. 112, pp. 217-218.

³¹ Editto (da copia tradata nel Codice di Sicardo) in *Carte cremonesi I*, nr. 99, pp. 271-273, e ora anche in *'Privilegia episcopii Cremonensis' o Codice di Sicardo*, a cura di V. Leoni, in *Codice diplomatico digitale della Lombardia medievale* cit., Pavia 2004 (url: <http://cdlm.univ-pavia.it/edizioni/cr/cremona-sicardo/>), nr. 143.

bo, ritirandosi dalla contesa e impegnandosi a non risollevarla in futuro. Dal canto loro, Adelberto e il suo avvocato danno *guadia* di riconoscere le ragioni vescovili se tali prove non saranno in grado di produrre. Cosa che di fatto poi avviene, poiché i tre testimoni interrogati (ma non si capisce bene da chi) sotto giuramento confermano che quei beni sono di pertinenza dell'episcopio: «pars predicto episcopio proprii sunt et esse debent cum lege». Adelberto e il suo avvocato, richiesti di eventualmente eccepire sull'idoneità dei *testes* chiamati a deporre, non avanzano alcuna contestazione. E qui il racconto finisce. Nell'escatocollo troviamo il completamento della data cronica (millesimo e indizione), e poi i nomi dei testi (non ovviamente di quelli che avevano deposto), preceduti dai *signa manuum* e seguiti dalla relativa «qui interfuerunt testes». Infine, lo scrittore: «Iohannes iudex sacri palatii interfui et hunc brevem scripsi». Dunque un giudice del sacro palazzo (certamente anche un notaio, ma che nella circostanza preferisce adottare questa qualifica) che scrive un *breve*; nell'ambito di una situazione contenziosa, risolta evidentemente senza il ricorso a una solenne sessione giudiziaria.

998 novembre 18, Cremona.

Si tratta della *guadia* prestata da un tale Gerardo, insieme a tre suoi figli – fra cui un suddiacono di nome Ariberto (il futuro Ariberto d'Intimiano, arcivescovo di Milano, rispetto al quale Gerardo agisce qui anche nella funzione di *advocatus*) –, al vescovo Odelrico e al suo avvocato Adelelmo. Gerardo e i suoi si impegnano ad essere *auctores et defensores* del vescovo contro Ermengarda, moglie di un quarto figlio di Gerardo, nonché (pare di capire) contro il figlio di tale Bovone, giudice pavese, in riferimento a beni (tre appezzamenti di terra) «iuris episcopio sancte Cremonensis Ecclesie». Le clausole finali specificano le modalità di risarcimento, garantite da tre fideiussori, nel caso Ermengarda o i suoi eredi riescano nell'impresa di sottrarre all'episcopato quei beni, «per lex» – dunque in un regolare processo – o «per vim». Diamo un'occhiata al protocollo e all'escatocollo. Il primo inizia, come nel caso astigiano, con l'indicazione del giorno della settimana e del mese, immediatamente seguita (come nel caso astigiano) da non banale precisazione topica. È venerdì dunque («Die veneris, quod est quarto decimo kalendas december»), e la prestazione di *guadia* è collocata in uno spazio analiticamente precisato («in civitate Cremona, in camera dormitoria de domo ipsius civitatis»), cioè all'interno di una struttura 'pubblica' (la *domus civitatis*; si tratta evidente-

mente della *domus* vescovile, come dimostrano occorrenze coeve e precedenti)³². L'azione si svolge «presentia iudicum atque reliquorum bonorum hominum», la cui identificazione è rimandata alla parte conclusiva del documento. In escatocollo, dopo la data cronica – anno d'impero e indizione – leggiamo tre sottoscrizioni che nell'originale erano sicuramente autografe: quella del suddiacono Ariberto e quelle di due giudici del sacro palazzo (Autecherio e Adelberto), precedute dalle *manfirmationes* di Gerardo e di uno dei suoi figli, e seguite da quelle di due testimoni (sebbene la loro funzione non sia espressamente enunciata). Chiude la sottoscrizione di Arnolfo, notaio del sacro palazzo, nella tipica modalità del *breve*, pressoché identica a quella scelta dal giudice che aveva confezionato il *breve* astigiano («Arnulfus notarius sacri palacii hoc breve scripsi et ibi fuit»).

Paragoniamo lo schema compositivo di questo *breve* con quello di un placito cremonese del gennaio 1001³³.

998 novembre 18, Cremona (<i>breve</i>)	1001 gennaio, Cremona (<i>notitia iudicati</i>)
Die veneris quod est quartodecimo kalendas december,	Dum in Dei nomine,
in civitate Cremona, in camera dormitoria de domo ipsius civitatis,	civitate Cremona, in caminata maiore domus episcopio ipsius civitatis,

³² Cfr. *infra*. Già nel 910 due processi presieduti da Berengario erano stati celebrati in quel medesimo spazio: *Placiti* I, nr. 119, pp. 441-446 («Dum domnus Berengarius gloriosissimus rex ad regali dignitate in civitate Cremona advenisset et domum episcopii et matris Cremonensis Ecclesie in caminata dormitorio eiusdem domui ...»), e nr. 120, pp. 446-453 («Dum in Dei nomine civitate Cremona, ubi Berengarius gloriosissimus rex preerat, ad domum episcopii ipsius Cremonensis Ecclesie in caminata dormitorio eiusdem domui ...»). Inutile, forse, specificare il rilievo – anche ideologico – che questi riferimenti spaziali qualificati assumono, soprattutto quando utilizzati al di fuori di contesti documentari di diretta derivazione pubblica: basti un rimando a A. OLIVIERI, *Geografia dei documenti e mobilità notarile nel Piemonte centro-occidentale (sec. XI)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 94 (1996), in particolare pp. 125-127, 198 e segg.

³³ *Placiti* II/1, nr. 261, pp. 457-459.

presentia iudicum atque reliquorum bonorum hominum quorum nomina subter leguntur

dederunt gradum Girardus ... domni Odelrici episcopi sancte Cremonensis ecclesie et Adelelmi eius et ipsius episcopio advocatus ...

+ Ego Aribertus subdiaconus ... subscripsi.

Signum + manibus suprascriptorum Girardi et Adecherii ...

Autecherius iudex sacri palatii ibi fui et subscripsi.

Adelbertus iudex sacri palatii ibi fui.

Arnulfus notarius sacri palatii hoc breve scripsi et ibi fui.

per data licentia domni Odelrici episcopi ipsius episcopio, in iudicio resideret *Adelelmus qui et Azzo*, misus domni Ottonis imperatoris, unicuique iusticias faciendas ac deliberandas, resedentibus cum eo *Auteberius*, Iohannes, *Adelbertus*, Radaldus, Dominicus *iudices sacri palatii*, Rolandus de Castronovo ..., et reliqui plures.

Ibique eorum veniens presencia predictus domnus *Odelricus episcopus* et *Gezo eius et ipsius episcopio advocatus* ...

Quidem et ego *Adelbertus notarius* ex iussione suprascripto miso et iudicum amonitione *scripsi*. Anno imperii tercio Ottoni imperatorii quinto, mense genuaris, indictione quarta decima.

+ *Adelelmus misus subscripsi.*

Autecherius iudex sacri palatii interfui.

Adelbertus iudex sacri palatii interfui.

Dominicus iudex domni imperatoris interfui.

Simmetrie ed elementi comuni sono messi (spero sufficientemente) in evidenza dal corsivo, e riguardano il modo di costruzione della data topica nel *breve* e dello spazio in cui si riunisce l'assemblea giudiziaria nella *no-*

titia iudicati; nel *breve*, immediata indicazione della presenza di *iudices* e di *reliqui boni homines*; nel placito, menzione della presenza in tribunale di un *missus* di Ottone III, e accanto a lui di cinque giudici del sacro palazzo, di altri personaggi di rilievo nominalmente identificati e di *reliqui plures*, destinati all'anonimato; nell'escatocollo, le sottoscrizioni dei giudici Autecherio e Adelberto sono comuni ad entrambi i documenti, e anzi nel placito si susseguono con lo stesso ordine esibito dal *breve*, precedute da quella del *missus* Adelelmo e seguite solo da quella dell'ultimo dei giudici menzionati nella composizione del tribunale.

Siamo ancora più fortunati. Mettiamo lo schema del *breve* oggetto di analisi accanto a quello della *notitia* di un placito tenutosi nello stesso anno, non a Cremona ma nel *castrum* vescovile di Genivolta³⁴; in questo caso abbiamo un'identità di scrittore, poiché Arnolfo, che redige il *breve* di *guadia*, dà forma anche alla *notitia* scritta *pro securitate* del vescovo Odelrico alla fine dell'assemblea giudiziaria di Genivolta.

998 novembre 18, Cremona
(*breve*)

Die veneris quod est quartodecimo kalendas december,

in civitate Cremona, in camera dormitoria de domo ipsius civitatis,

998 novembre, Genivolta
(*notitia iudicati*)

Dum in Dei nomine,

comitatu Bergomense, castro Iovenalta, in sala maiore ipsius castro, que castrum ipsum cum omnia sua pertinentia pertinere videntur <de sub> regimine et potestatem episcopio Sancte Cremonensis Ecclesie,

per data licencia domni Odelrici episcopi ..., in iudicio resideret domnus Cesso, gratia Dei diaconus et missus domni Ottoni imperatori, ... resedentibus cum eo *Leo qui et Bezso, Auteche-*

³⁴ *Placiti* II/1, nr. 245, pp. 403-407.

presentia iudicum atque reliquorum bonorum hominum quorum nomina subter leguntur,

dederunt guadium Girardus ... domni Odelrici episcopi sancte Cremonensis ecclesie et Adelelmi eius et ipsius episcopio advocatus ...

Autecherius iudex sacri palatii ibi fuit et subscripsi.

Arnulfus notarius sacri palatii hoc breve scripsi et ibi fuit.

rius, Adam qui et Arderadus, Radaldus et item Radaldus et Tagimpaldus et reliqui plures.

Ibique eorum venerunt presentia ipse domnus Odelricus episcopus et Adelelmus eius et ipsius episcopii advocatus ...

Quidem et ego Arnulfus notarius sacri palatii ex iussione ... et iudicum amonitione scripsi. Anno imperii ...

Autecherius iudex sacri palatii interfuit.

... [subscriptiones di giudici] ...

In entrambi i placiti, il vescovo è l'attore, e in entrambi i casi agisce (testualmente) fra le mura di casa. Nel placito del 1001 le funzioni di *missus* imperiale e di presidente del tribunale sono esercitate da Adelelmo (o *Adelelmus qui et Azo*), che nel *breve* e nel placito del 998 interviene nel ruolo di *advocatus* vescovile. Entrambi i placiti si risolvono in una classica procedura di *finis intentionis terrae*. L'attore (cioè il vescovo) dichiara di possedere certi beni, e chiede al convenuto se ha intenzione di contestarli («contradicere aut subtrahere»), o se invece ritiene che siano e debbano essere «propria» dell'episcopato e «cum lege»; l'avversario conviene circa la legittimità della rivendicazione, non la contraddice e promette formalmente – dietro sanzione pecuniaria rilevante – di non tornare in futuro ad avanzare pretese di diritto o ad arrischiare sottrazioni di fatto: e al tribunale, registrate queste manifestazioni pubbliche di volontà, non resta che dichiarare la titolarità dei diritti da parte vescovile.

Com'è ben noto, gli schemi controllati e standardizzati della scrittura placitaria occultano i termini reali (ed eventuali) della disputa³⁵. D'altra parte, anche il *breve* del 998 adombra l'esistenza – forse solo potenziale – di una controversia, e le garanzie richieste e ottenute dal vescovo in un contesto di presenze rilevanti hanno comunque e certamente lo scopo di neutralizzarla, fermandone gli effetti in una scrittura a scopo di memoria e perciò di *securitas*; memoria e *securitas* garantite proprio dalla testimonianza pregiata, fra gli altri, dei giudici di sacro palazzo intervenuti, e puntualmente calata nella pagina scritta.

Il notaio Arnolfo – della cui attività, per quanto è dato di sapere, sono rimaste solo queste due composizioni – sembra dunque riuscire ad adattare, entro un diverso contesto di scrittura, funzioni e scenografia della scrittura placitaria; è ovviamente abituato anche a scrivere *chartae*, dalle quali pure trae spunti nella costruzione del documento, nella definizione delle clausole, nella riproposizione entro l'escatocollo di formalismi tipici della scrittura *per chartam*. Ma il suo modello di riferimento, qui, non è la *charta*, bensì la *notitia iudicati*. Modello che non solo è in grado di interpretare e riprodurre, disponendo fra l'altro – se, com'è probabile, aveva accesso all'archivio vescovile – di molti esemplari (una decina), li conservati a partire dallo scorcio del IX secolo, e a noi in gran parte tramandati dal Codice di Sicardo³⁶. Forse non gli sfuggiva – o non era del tutto scomparsa – la nozione circa l'originaria contiguità fra i due contenitori (*breve* e *notitia iudicati*); assecondando le esigenze vescovili di documentazione contribuisce alla costruzione – ancora estemporanea – di un nuovo modo di scrivere per *breve*.

Due *brevia* di fine X secolo, dunque, prodotti all'interno di ambienti vescovili; nel caso cremonese, è evidente come strategie e soluzioni documentarie (nel solco della tradizione e fuori di quel solco) siano offerte dal gruppo di notai e giudici attivi nell'orbita di un'ampia curia vassallatica

³⁵ Basti qui un rimando a WICKHAM, *Justice in the Kingdom of Italy* cit., p. 185 e segg.

³⁶ Cfr. per esempio *Privilegia episcopii Cremonensis* cit., nrr. 56-62, con riferimenti alle edizioni precedenti.

organizzata intorno al vescovo³⁷; giudici che, d'altro lato, si muovevano per il regno al seguito dei *missi* imperiali: ciò che poteva anche favorire la circolazione delle novità in ambito documentario, e costituire un canale per la diffusione di questa nuova 'forma' del *breve*. Niente più che un'ipotesi, tutta da verificare.

Proviamoci. Intanto, la precoce diffusione del nuovo modello documentario in area astigiana e cremonese è confermata dalle occorrenze successive³⁸, che precedono la comparsa del *breve* a rinnovata struttura in altri centri. Di poche informazioni disponiamo per Asti; assai più ampi sono invece i materiali cremonesi. E questa ampia disponibilità consente di leggere il *breve* del 998 come elemento (marginale, certamente, ma forse più significativo di quanto possa sembrare) dell'imponente iniziativa politico-documentaria intrapresa dall'episcopio in quegli anni al fine di contrastare l'esuberanza dei *cives* innescata dal famoso (e poi revocato) diploma ottoniano del 22 maggio 996³⁹. Datate fra il 998 e il 1004, in originale o in copia tradita dal Codice di Sicardo, ci rimangono ben nove *notitiae* di placiti celebrati a Cremona (sempre nella *domus civitatis*), nel castello vescovile di Genivolta (in comitato di Bergamo), a Roncarolo (in comitato di Lodi)⁴⁰; a questi si aggiungono due diplomi di Ottone III che confermano quanto riconosciuto di pertinenza vescovile nel placito di Genivolta del 998⁴¹. Nulla vieta di immaginare che, in quelle circostanze, nell'ambito di transazioni concluse con gruppi di *cives* cremonesi o altri soggetti coinvolti dall'ampia azione giudiziario-ricognitiva intrapresa dall'episcopato, si sia ricorso a documentazione (perduta, o non selezionata

³⁷ Cfr. F. MENANT, *Aspetti delle relazioni feudo-vassallatiche nelle città lombarde dell'XI secolo: l'esempio cremonese*, in *L'evoluzione delle città italiane* cit., pp. 223-239, ora in ID., *Lombardia feudale. Studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII*, Milano 1992, pp. 306-307.

³⁸ Asti: 1029 [settembre 6 - dicembre 27], edito in *Carte Asti*, nr. 162, pp. 318-319; Cremona: 1036 maggio 22, edito in *Carte cremonesi I*, nr. 166, pp. 429-430.

³⁹ Si veda, al riguardo, almeno G. TABACCO, *La sintesi istituzionale di vescovo e città in Italia e il suo superamento nella res publica comunale*, in ID., *Egemonie sociali* cit., p. 401 e segg.; e da ultimo, anche per una lettura diversa del diploma e, in generale, di tutta la questione, A. A. SETTIA, *L'Età carolingia e ottoniana*, in *Storia di Cremona. Dall'Alto Medioevo all'Età Comunale*, a cura di G. Andenna, Cremona 2004, p. 70 e segg.

⁴⁰ *Placiti* II/1, nrr. 232, 243-246, 252, 261, 262, 269.

⁴¹ Senza dimenticare i tre spiccati (in un colpo solo) da Ottone III nel 996; basti qui il rinvio a SETTIA, *L'Età carolingia* cit., pp. 70 e 72.

nell'allestimento del *liber iurium* vescovile occorso a distanza di due secoli) in forma di *breve*, adatta a registrare (era una pratica risalente)⁴² formulazioni di garanzie (con nome di *guadia*) circa il riconoscimento degli *iura* rivendicati dalla *pars episcopii*. E si consideri dunque come, al perfezionamento della *guadia* fissata nel *breve* scritto dal notaio Arnolfo nel 998, abbiano partecipato – lo si è visto – i giudici Autecherio e Adelberto, il primo *residens* con i messi di Ottone III in tutti i placiti menzionati fra il 998 e il 1001, l'altro presente in cinque circostanze; ma sono una ventina, in quel gruppo di *notitiae*, i giudici di sacro palazzo di cui è ricordato il concorso, più o meno occasionale, alla composizione delle assemblee e che fotografano la propria presenza nell'escatocollo con le abituali *subscriptiones* (e purtroppo qui il gioco si fa difficile perché di quelle nove *notitiae indicati* solo tre vediamo in originale); qualcuno di loro poteva talvolta partecipare in qualità di notaio redattore (per esempio *Dominicus*, se è sostenibile l'identità fra il *notarius sacri palatii* che scrive l'importantissimo placito del 19 gennaio 998 e il *index sacri palatii* che sottoscrive le due *notitiae* del 1001 e quella del 1004), e non è escluso che qualcuno fra loro abbia scritto o almeno sottoscritto *brevia* analoghi all'unico che possediamo; e per qualcuno di loro è attestata – questo è il punto – un'attività 'placitaria' su più ampio raggio, in centri ove si stabilizzerà (anche se documentato con un certo ritardo) lo stesso modello di scrittura per *breve* sperimentato a Cremona (e ad Asti) sul finire dell'età ottoniana⁴³. Così fosse, si potrebbe accreditare alla pragmatica cultura dei giudici-notai di questi decenni un ulteriore contributo alla creazione e diffusione di soluzioni e tradizioni documentarie⁴⁴, o quanto meno l'apertura di una pista che porterà, più avanti, a esiti ancora impreveduti e imprevedibili. Così fosse, tutto ciò sarebbe accaduto proprio negli interstizi di un ambito di documentazione e procedure (quelle 'giudiziarie') allora ingabbiate da schemi già longevi e apparentemente impermeabili a ogni sorta di sperimentazione.

⁴² Cenni in BOUGARD, *La justice dans le royaume d'Italie* cit., p. 75.

⁴³ Ricorro alle schede di C. M. RADDING, *The Origins of Medieval Jurisprudence. Pavia and Bologna, 850-1150*, New Haven-London 1988, pp. 186-244. Indicativi (e nulla più) mi sembrano per esempio i casi di *Bonizo* (p. 216, nr. 241), attestato anche a Pavia, Verona, Vicenza; di *Girardus qui et Azzo* (p. 225, nr. 306), attestato a Piacenza; di *Leo qui et Bezso* (p. 223, nr. 291), che è registrato nel 1000 e nel 1001 a Milano e a Verona.

⁴⁴ In quella «robusta officina» o «seminario permanente» evocato da NICOLAJ, *Formulari e nuovo formalismo* cit., p. 60; cfr. anche, della stessa, *Cultura e prassi di notai preirneriani. Alle origini del rinascimento giuridico*, Milano 1991, p. 20 e segg.

Di certo, in ogni caso, sembrerebbe proprio e solo dalla prassi della scrittura di placito che poteva essere stato trasferito nel *breve*, dove si stabilizza nei decenni successivi ai casi che abbiamo appena visto, il modo di registrare i dati topici rimpolpando di elementi contestualizzanti quelle generiche e semplici indicazioni di città o del *locus* ove si erano conclusi i negozi documentati (tipiche della *charta*); e pure dall'originaria contiguità di *breve* e *notitia indicati* sembra derivare (semplicemente sfrondata dal richiamo all'autorità pubblica che ordina la messa per iscritto) la forma della *subscriptio* notarile⁴⁵; mentre un'ulteriore e non nuova trasposizione (la troviamo, in enunciazione più 'discorsiva' e non – come ora – stabilizzata, anche nei *brevia* più antichi) è costituita dalla frequentissima apertura del testo nel *breve* con la formula «presentia bonorum hominum», talvolta arricchita da un'identificazione *per nomina* di quelle presenze, che fa da modesto *pendant* con l'immediata definizione, nella rappresentazione scenico-documentaria dei processi, dei membri componenti l'assemblea giudiziaria.

Anche in questo potremmo identificare tuttavia un significativo elemento di discontinuità. Nella nuova 'forma' di *breve* configurata dalle testimonianze astigiane e cremonesi che abbiamo osservato, la formula di pubblicità – pur rimanendo in posizione d'apertura – sembra costituire elemento sì funzionale, elargendo informazione immediata di come ciò che sta per essere narrato è avvenuto alla presenza di individui socialmente rilevanti (rispettivamente *bonorum hominum* e *iudicum et reliquorum bonorum hominum*); ma è appunto formula standardizzata, 'neutra', poiché ormai il centro dell'attenzione e della scrittura è nell'esposizione dei fatti, ovvero nei *fatti* che sono narrati: una *guadia*, una refuta, un'investitura, un giuramento, una *convenientia*. Viceversa e in molti casi, nel *breve/notitia* altomedievale (e soprattutto in età carolingia), nei fraseggi d'apertura (pure assai variabili) è precisamente esplicitato e in maniera abbastanza costante il principale scopo della scrittura che si sta per produrre: che non è esclusivamente la «memoria», la «recordatio» dei *fatti* avvenuti e che poi saranno oggetto di rievocazione narrativa, ma piuttosto e soprattutto delle *persone* che a *quasi fatti* avevano assistito, e dei quali perciò avrebbero potuto ed

⁴⁵ Cfr. *supra*, nota 19.

eventualmente dovuto rendere testimonianza. A far mente locale, può bastare rileggere alcuni testi farfensi: «Notitia brevis in quorum praesentiam venit Unelasius missus Guinichis ducis et retradidit illam terram ...», «Breve recordationis in quorum praesentiam dedit guadium ...»⁴⁶; sono formule che traduciamo facilmente (notizia/elenco di coloro che erano presenti quando il *missus* del duca Guinigi restituì quella terra, notizia/elenco di coloro che erano presenti quando il tale diede *guadia*). Si vedano anche, per la stessa epoca, testi milanesi e piacentini⁴⁷. Non di rado, quelle memorie scritte erano potenziate dall'apposizione di *subscriptions* autografe da parte dei notabili intervenuti: ciò che riscontriamo ancora, come già accennato, nei *brevia* dei decenni oggetto di questi appunti⁴⁸.

⁴⁶ Esempi tratti (un po' a caso) da *Il Regesto di Farfa compilato da Gregorio di Catino*, a cura di I. Giorgi e U. Balzani, II, Roma 1879, nr. 229, p. 172 (a. 812), nr. 247, p. 189 (a. 817).

⁴⁷ Cfr. per esempio *Museo Diplomatico*, nrr. 62 (a. 836: «Brevem firmitatis et traditionis seo ofersionis pro futuris temporibus ad memoriam retinendam, qualiter vel in corum presentia ofersit et tradavit ...»), 87 (a. 852: «Breve firmitatis pro futuris temporibus a memoria retinenda qualiter presentia bonorum hominum quorum nomina confirmatores subter leguntur, ambolavit Iohannes ...»), 139 (a. 879: «Brevem securitatis et firmitatis seu ad memoriam retinendam, qualiter presentia nobiliorum hominum corum nomina supter leguntur ascripta, venerunt ...»). Per Piacenza: *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters. 2nd series. Ninth Century*, edited by G. Cavallo - G. Nicolaj, Part LXV, It. XXXVII, Piacenza II, published by C. Mantegna, Dietikon-Zürich 2004, nr. 27 (a. 879: «Noticia qualiter vel corum presencia bonorum hominum corum nomina subter leguntur, qualiter instituit sibi erogatores ...»); *ibid.*, Part LXIX, It. XLI, Piac. VI, published by F. De Rubeis, Dietikon-Zürich 2006, nr. 4 (a. 857 «Noticia breve commoracionis ad memoriam retinendam futuris temporibus qualiter et in quorum presencia bonorum hominum quorum nomina subter leguntur seu firmaturi sunt dederant vuadia, idest ...»).

⁴⁸ E rimandando a un non casuale utilizzo della tradizione placitaria, come si è visto e com'è stato giustamente notato da G.G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel Comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento comunale*, Spoleto 1977, pp. 68-70. Esempi notevoli si possono trovare in *Carte cremonesi* II, nr. 230, pp. 30-32 (*breve investiture* del 1086 settembre 26); *Atti privati* III, nr. 515, pp. 317-319 (1070 marzo, Milano), e IV, nrr. 557 e 558 (*breve depositionis et testimonii recordationis* del 1075 ottobre 4): cfr., riguardo quest'ultimo, le osservazioni di OLIVIERI, *Geografia dei documenti* cit., p. 208 e segg. Si veda ancora il *breve* pavese del 1099 analizzato in M. ANSANI, *Strategia documentaria e iniziativa politica vescovile a Pavia sullo scorcio dell'XI secolo*, in «Rendiconti dell'Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e Lettere. Classe di Lettere e

Ma c'è di più. Rileggiamo un *breve* (ancora cremonese) del 1046, che per la menzione di un *missus* di Enrico III delegato «ad singulorum omnium iusticias faciendas ac deliberandas» è stato inserito da Manaresi nella serie dei placiti⁴⁹. Si tratta invece di una solenne investitura vescovile – perfezionata, ancora una volta, nella *domus civitatis*, probabilmente nel corso di una sessione giudiziaria –, mediante la quale viene promosso alla vassallità diretta del vescovo (e in applicazione esplicita della *constitutio de feudis*) Alberto Storto, precedentemente vassallo del gonfaloniere Ruggero da Bariano⁵⁰. Assistiamo qui allo smontaggio di un congegno documentario, e all'impiego di una sua specifica e tipicissima componente – la rievocazione dell'udienza pubblica e assembleare, nella sequenza consueta, ordinata e gerarchizzata delle presenze – entro un meccanismo di documentazione che però non solo ha altre finalità, ma sembra addirittura

Scienze Morali e Storiche», 131/1 (1997), pp. 13-46. E ancora: *Regesto del Capitolo di Lucca*, I, a cura di P. Guidi e O. Parenti, Roma 1910 (Regesta Chartarum Italiae, 6), nr. 257, pp. 97-98 (a. 1055), e nr. 453, pp. 188-189 (a. 1081). Ulteriore casistica è segnalata in ZAGNI, Carta, breve, libello cit., p. 1075 nota 10.

⁴⁹ *Placiti* III/1, nr. 366, pp. 130-132, 1046 ottobre 17 (da copia autentica del secolo XII). Precedente edizione in *Akty Kremony*, I, a cura di S. A. Anninskii, Mosca 1937, nr. 10, pp. 90-91.

⁵⁰ Sull'episodio (nel 1046 si rinnova un'investitura già perfezionata nel 1042: edizione in *Akty Kremony* cit., nr. 9, pp. 88-89) cfr. da ultimo F. MENANT, *Cremona in età precomunale: il secolo XI*, in *Storia di Cremona* cit., pp. 160-161, e la bibliografia qui menzionata. Il documento si apre così: «Die veneris qui est medienter mense hoctuber, in civitate Cremona, in domo ipsius civitatis, in camara dormitoria iusta laubia minore, que est iusta capella sancti Stephani, presentia Adelberti missus domni Enrici regis ..., resentibus cum eo domnus Ubaldus episcopus episcopio sancte Cremonensis ecclesie» nonché dodici giudici e tre notai del sacro palazzo, sei vassalli vescovili, altri quindici *adstantes* senza titoli e Ruggero da Bariano. Esaurita la nutrita lista di qualificate presenze, il testo rievoca sinteticamente l'evento: «Ibique in eorum presentia predictus domnus Ubaldus episcopus per fuste, quod suo tenebat manum, libenter investivit Adelbertus filius quondam Rolandi qui nominatur Storto de predicta civitate de omne suum beneficium, sicut fuit ipse Adelbertus actenus investitus da suprascripto episcopo per consensum et largitatem ipsius Rogerii. Et est ipsum beneficium iuris episcopio sancte Cremonensis ecclesie ... Et ipse Adelbertus habeat predictum beneficium et suorum heredibus iusta quod domnus Chuonradus gloriosissimus imperator constituit in absidio Mediolanensis a vavassoribus ad maioribus et minoribus omnimodis servientibus ad senioribus, sicut antiqua fuit de nostris antecessoribus consuetudo».

incepparsi proprio sul più bello. Lo squilibrio – ragionando in termini di confronto con il modello di riferimento – è evidente, poiché non troviamo qui l'escatocollo speciale che ci si dovrebbe o potrebbe aspettare; il *missus* non sottoscrive, ma neppure il vescovo o i giudici intervengono a *firmare* personalmente la pagina scritta, lasciando spazio semplicemente all'elenco di una dozzina di *testes* preceduto dai soliti *signa manuum* e poi ovviamente seguito dalla *subscriptio* notarile («Ego Ardingus notarius sacri palatii ibi fuit et hunc breve scripsi»). La necessità di collegare la documentazione all'attuazione di una legge appena promulgata genera evidentemente esiti sperimentali e temporanei: subito abbandonati, poiché la scelta di una scrittura d'imitazione placitaria non verrà utilizzata dall'episcopato in altre occasioni di investiture beneficarie, negli anni immediatamente a seguire, registrate ovviamente in forma di semplice *breve*⁵¹.

Parzialmente rinnovato nella sua struttura, dotatosi di una nuova 'cornice', il *breve* torna⁵² ad essere (intorno alla metà dell'XI secolo) un possibile contenitore anche per la registrazione dei processi, e non solo nel quadro di una soluzione formale dei conflitti diversa da quella sottintesa nelle figure più diffuse: fenomeno raro, certo, ma attestato – Verona (1041 maggio 9), Rapallo (1044 febbraio 1), Pisa (1076 marzo 15), Novara (1089 aprile 24), Fidenza (1097 agosto 20)⁵³ –, e che precede di non molto il tramonto di quella tradizione.

Nel caso veronese si può leggere un magnifico esempio di contaminazione tra il modello più 'prestigioso' e il *breve* in via d'affermazione: l'apertura è tipicamente placitaria («Dum Bruno episcopus et dux resideret in caminata que posita est iuxta ecclesia sancti Zenonis monasterii,

⁵¹ Cfr. per esempio *Carte cremonesi* I, nr. 204, pp. 500-501 (1058 aprile 25, Genivolta); *Akty Kremony* cit., nr. 15, pp. 95-96 (1075 febbraio 27, Cremona).

⁵² Come avveniva talvolta in età carolingia e ancora nel X secolo: cfr. la casistica segnalata da BARTOLI LANGELI, *Sui 'brevia'* cit., pp. 13-14.

⁵³ Cfr., rispettivamente, *Placiti* III/1, nr. 355, pp. 100-102; nr. 361, pp. 113-115; nr. 436, pp. 331-333; G. ANDENNA, *Un placito inedito di Re Corrado (1089) con alcune osservazioni sulla vita di una pieve tra XI e XII secolo*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 89 (1980-1981), pp. 413-442; *Placiti* III/2, nr. 476, pp. 429-430.

ad diversa causa definienda, et ibi erunt boni homines, hii sunt ...»); in chiusura, dopo la datazione cronica, le sottoscrizioni di tre giudici, di un *presbiter*, di un notaio, trovano spazio le *manufirmationes* di sei «qui ut supra interfuerunt», e infine la *scriptio* notarile («Ego Iohannes rogatus, qui ut supra interfui et hoc breve scripsi et complevi»). Nella registrazione del placito obertengo (Rapallo, 1044) la struttura formale e argomentativa del ‘nuovo’ *breve* è perfettamente adattata a interpretare l’imposizione del banno regio su beni monastici. In apertura, la combinazione di dati cronici e topici è armonizzata con la successiva rievocazione dei *potentes* che esercitano giustizia: «Die lunes quod est kalendas februarii, in valli Rapallo prope litus maris, presentia donorum Alberti et item Alberti qui et Azo marchionibus et Teuzoni iudex et avocatus ... seu reliquorum bonorum hominum quorum nomina subter leguntur»; e qui si inserisce (preceduto dal fraseggio di connessione «in suprascriptorum presentia») la narrazione dell’istanza portata dall’abate Berardo, che «venit ... et petivit ab eisdem marchionibus ut ... domni regis bannum fieret»; nell’escatocollo troviamo le sottoscrizioni di Alberto e Adalberto Azzo, oltre che del giudice e avvocato Teuzo, mentre la *scriptio* notarile coincide con la formula più standardizzata nei *brevia*: «Ego Geço notarius interfui et hunc breve scripsi». Viceversa, il documento scritto a Fidenza lascia intuire (nel lessico e nella cornice) elementi di incertezza e di improvvisazione, con inserzioni a formulazione in prima persona del notaio redattore. Intanto, l’apertura è ancora caratterizzata dall’adesione alla struttura nuova del *breve*, che però sviluppa poi senza soluzione di continuità il tipico frasario della *notitia iudicati*: «Die martis qui est terciodecimo kalendas septembris, infra castrum Burgi Sancti Donnini ante eius ecclesia, presentia bonorum hominum quorum nomina inferius leguntur, dum donnus Conhradus gratia Dei rex Romanorum legitime pertractaret iudicia ...». L’escatocollo comprende, dopo la data cronica, alcune sottoscrizioni – fra cui quella di re Corrado –, quindi l’elenco dei *boni homines* introdotto da «ibi interfuit», comunque incompleto («eciamque alii plures de quibus memorari non posum»), poi ancora due *subscriptiones* di giudici, e infine quella (notevole) del notaio, che ci tiene nella circostanza a mostrarsi più realista del re («Ego Rolandus notarius sacri palacii interfui et hunc privilegium per iussionem predicti regis scripsi»), poiché in realtà l’interlocutore di Corrado è il marchese estense Folco, che gli chiede (e ottiene) l’esenzione dal banno regio: «ut nullum bannum regius exactor a marchione exigat, ita tamen ut non insolescat marchio ... dicendo quod

quia banni pene non subiacet, licenter posit perpetrare crimina». Nessun processo, dunque, e una soluzione documentaria anomala: un *privilegium*⁵⁴ con forma di *breve*.

A partire dagli anni '80, come si sa, dopo l'ultima parentesi dei placiti di Enrico IV e con l'eccezione dei placiti canossiani⁵⁵ e di quelli di area veneta, le *notitie iudicati* si diraderanno fino a scomparire del tutto. Il modello tuttavia, prestigioso e funzionale, non soccomberà immediatamente: tornerà a fare capolino – per esempio a Milano – nel secondo decennio del XII secolo, nelle prime attestazioni scritte della giustizia consolare, grazie alla sua capacità di rappresentazione ideologica di strutture politiche, di contesti sociali complessi e gerarchicamente organizzati⁵⁶. Ma per

⁵⁴ Editto anche, peraltro, in *Heinrici IV. diplomata* (M.G.H., *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, VI), bearb. v. D. von Gladiss u. A. Gawlik, II, Weimar 1952, *Die Urkunden König Konrads*, nr. 2, pp. 672-673. Sull'episodio cfr. A. CASTAGNETTI, *Dai da Ganaceto (Modena) ai da Calaoe (Padova) fra conti veronesi, Canossa ed Estensi*, in «Reti Medievali – Rivista», IV (2003/1), url: <http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Castagnetti.htm>, nota 245 e testo corrispondente.

⁵⁵ Che però, talvolta, modellano documenti con nome e forma di *breve*; cfr. per esempio *Die Urkunden und Briefe der Markgräfin Mathilde von Tuszien*, hrsg. v. E. Goetz u. W. Goetz, Hannover 1998 (M.G.H., *Laienfürsten- und Dynastenerkunden der Kaiserzeit*, 2), nr. 59, pp. 183-184 (1100 aprile 10, Sursiano): «Die martis, que est decimo die intrante mense aprilis, presencia bonorum hominum quorum nomina subter leguntur, i sunt ... definita est lite ... coram comitisa Matilda, sedente ea in iudicio in loco Sursiano in canonica iusta eclesiam sancti Iohannis, residente cum ea ...»; dopo la tipica sottoscrizione di Matilde e quella dei suoi due giudici (Arderico e Ubaldo), v'è quella del notaio, che dichiara di avere scritto il *breve* «ex iussione» della parte perdente (già!). Cfr. anche nr. 13 (1074 agosto, presso Pistoia) e nr. 58 (1100 aprile 3, Poggibonsi), dove però si documenta con *brevia* di tipo 'toscano' (rispettivamente: «In Christi nomine. Notitia brevis pro modernis et futuris temporibus ad memoriam abenda vel retinenda, qualiter factum est in locus ubi dicitur Piuncte intus, in curia domine Beatricis et Matilde filie eius, in presentia suprascriptę Matilde iu iudicio residente ...»; «In Christi nomine. Breve recordationis pro memoria futuribus retinenda temporibus, qualiter Mactilda comitissa residente in loco Martire ...»). Il primo e il terzo sono ovviamente editi anche in *Placiti* III/2, nr. 482, pp. 441-442, e nr. 481, pp. 439-441. Cfr. anche il placito di Pisa del 1076, cit. *supra* (nota 53 e testo corrispondente).

⁵⁶ Temi su cui ha insistentemente battuto Gian Giacomo Fissore: cfr. *Autonomia notarile* cit., pp. 59, 68 e segg.; *La diplomatica del documento comunale fra notariato e cancelleria. Gli atti del comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e potere*, in «Studi Me-

chi fosse interessato a scandagliare memoria scritta di situazioni contenziose, non resterà che mettersi sulle tracce del *breve*. E in particolare di *brevia* di refuta, di *brevia convenientie*; talvolta, anche di *brevia* di investitura⁵⁷.

3. *Brevia di refuta*

Limitero questi appunti ai *brevia* di refuta; partendo, ancora una volta, dalle *notitiae indicati*. Che, come già ricordato, erano venute costituendo modalità e schemi di procedure e scrittura destinate talora ad occultare la dimensione reale delle dispute; da quei processi, tuttavia, ci si aspettava che terminassero con una formale, altamente ritualizzata e pubblica rinuncia della parte perdente, e soprattutto con l'impegno di questa a non avanzare in futuro ulteriori rivendicazioni sui diritti che aveva inutilmente conteso⁵⁸. D'altra parte, anche per smorzare una possibile volontà di rivincita dei soccombenti, la *notitia* è scritta *pro securitate* della parte vin-

dievali», III s., 19 (1978), pp. 211-244; *Origini e formazione del documento comunale a Milano*, in *Atti dell'11° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, (Milano, 26-30 ottobre 1987), Spoleto 1989, II, p. 554.

⁵⁷ Percorsi già tracciati da Wickham, Bougard, Toubert, Menant e da Sergi, lungo sentieri di ricerca fra di loro non del tutto coincidenti. In dettaglio: WICKHAM, *Justice in the Kingdom of Italy* cit., p. 204 e segg.; ID., *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000, p. 33 e pp. 63-67; G. SERGI, *L'esercizio del potere giudiziario dei signori territoriali*, in *La giustizia nell'alto medioevo* cit., in particolare p. 332 e segg.; P. TOUBERT, *Les structures du Latium medieval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e siècle à la fin du XI^e siècle*, Roma 1973, I, pp. 96-97, II, p. 1305 e segg.; MENANT, *Aspetti delle relazioni feudo-vassallatiche* cit., pp. 308-309, a proposito del gruppo di vassalli milanesi nella *curia* feudale del vescovo di Cremona e di «un uso assai speciale del legame feudo-vassallatico»: l'investitura a titolo di feudo «è spesso, nell'XI secolo, una soluzione di ripiego, di recesso, per conflitti che non offrono alcuna possibilità di regolazione più soddisfacente – esattamente come era la precaria verso l'anno Mille»; BOUGARD, *La justice dans le royaume d'Italie* cit., p. 75, a proposito dei *brevia* di *wadia* di IX-X secolo, «qui souvent ont pour cause directe un conflit antérieur en voie de solution: engagement individuel de cesser une action judiciaire en cours ou de jamais en intenter une dans le futur, promesse collective de payer une dîme ou de ne pas se soustraire à un témoignage en justice, etc.».

⁵⁸ Cfr. WICKHAM, *Justice in the Kingdom of Italy* cit., p. 189.

cente, ovvero *pro securitate* e *pro futura ostensione*⁵⁹. Che il conflitto fosse o meno palese, i placiti si concludono spesso con una rinuncia, una refuta, talvolta su esplicito ordine dell'autorità, o mediante un'investitura pubblica, con gesti simbolici e rituali (*per fustem, per baculum*), o con la promessa (la *sponsio*) del soccombente che mai più in futuro recherà disturbo al suo avversario. Entro la cornice più diffusa e cristallizzata della *notitia iudicati* questi momenti, questi gesti trovano di solito una rapida, quasi distratta definizione; ma sono quei momenti, quelle modalità di conclusione e perfezionamento della disputa che via via si ritagliano uno spazio di documentazione autonomo, talvolta dentro, talvolta fuori dal documento processuale.

Ecco, da sommaria ricognizione, situazioni di refuta registrata 'dentro' la *notitia iudicati*.

1027 gennaio 6, Rimini⁶⁰.

Siede in giudizio Eriberto arcivescovo di Ravenna, insieme ad altri vescovi, abati, preti e monaci, giudici e molti altri ancora. Alla presenza di costoro, Tebaldo e un suo parente «*appreenderunt ... virgam manibus suis et miserunt in manum Eriberti archiepiscopi ... et dixserunt: "Nos refutamus omnes res illas integras quantascumque nos abemus et detinemus vel detinere visi sumus ab eredes quondam Guidoni de civitate Faventia in locum qui vocatur Rancore ...; et spondimus et obligamus nos vel nostri filiis et heredibus si unquam in tempore nos vel nostris filiis et heredibus ... agere aut contendere vel contradicere ... presumserimus ... contra vos vestrosque successoribus ... composituros esse promittimus auri libram hunam, et anc sponsione maneat firma" ...*»

⁵⁹ Come riportano, nella *inssio* indirizzata al redattore, molte *notitiae* scritte in Tuscia: cfr. per esempio *Placiti* II/1, nr. 157, pp. 56-63 (a. 967, Firenze), nr. 207, pp. 252-256 (a. 987, Firenze), nr. 214, pp. 285-288 (991, territorio di Sovana); II/2, nr. 289, pp. 556-564 (a. 1015, territorio di Volterra); III/1, nr. 345, pp. 70-73 (a. 1037, territorio di Siena), nr. 350, pp. 86-89 (a. 1038, territorio di Lucca) e così via.

⁶⁰ R. VOLPINI, *Placiti del 'Regnum Italiae' (secc. IX-XI). Primi contributi per un nuovo censimento*, in *Contributi dell'Istituto di storia medioevale*, a cura di P. Zerbi, III, Milano 1975 (Pubblicazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore), nr. 28, pp. 390-392.

1028 maggio, Rieti⁶¹.

È uno «scriptum notitie iudicati pro futuris temporibus memorando et in antea recordando», e vi si ricorda appunto come, alla presenza dei giudici e di vari altri *adstantes*, l'avvocato del monastero di Farfa avesse preteso e ottenuto nei confronti di due *presbiteri* la rinuncia a certi diritti su una chiesa: «reddiderunt ipsi presbiteri cum advocato suo ... ipsam prestariam ad Alcherium advocatum suprascripti monasterii ... et refutaverunt ipsam terram que in ipsa prestaria legitur et ipsam ecclesiam Sancti Iacobi, quod easdem res non contendant neque per prestariam neque per brevem neque per libellum neque per ullam inventam rationem nec modo nec in antea, et ipse iamdicte res et ecclesia essent sine ulla calumnia».

1046 dicembre 6, Firenze⁶².

Si affrontano Azzo, preposito della chiesa di S. Michele di Firenze, dipendente dal monastero di Nonantola, e un chierico di nome Guglielmo, il quale, non potendo presentare prove testimoniali o documentarie, «statim ... ad ipso predicto Actio preposito ... ad pars ipsius ecclesie et monasterio refutavit, et insuper spondit et promisit ut si umquam in tempore ipse aut suos heredes ipsi predictis rebus ... ad iamdicto monasterio Sancti Silvestri vel ad eius rectoribus tollere aut contendere presumserit, aut si adversos eos de ipsis rebus agere aut causare vel aliquis intemtionem mittere presumserint ... tunc componitur et daturus esse ... iam dicta ecclesia et casa et terra et curte et res in duplum, et insuper pena numerum de bonos argentum libras viginti».

1047, nel comitato di Fermo⁶³.

Il placito è presieduto da Enrico III; il vescovo di Ascoli rivendica una corte e un castello che la sua controparte («Albasia mulier Pandulfi») terrebbe «malo ordine», sulla base di una permuta perfezionata dal marito ma circa la quale non è in grado di produrre testimonianze sufficienti. Su parere del giudice, l'imperatore «fecit suprascripta Albasia ad suprascriptum episcopum refutare ipsas suprascriptas res ... et per fustem quem in manu tenebat suprascriptus imperator investivit ipsas suprascriptas res ad suprascriptum episcopum ... in perpetuum».

⁶¹ *Placiti* III/1, nr. 330, pp. 23-24.

⁶² *Placiti* III/1, nr. 372, pp. 146-149.

⁶³ *Placiti* III/1, nr. 377, pp. 161-164.

1077 febbraio 26, Padova⁶⁴.

Si tratta della famosa controversia fra l'abate di S. Giustina e i *cives* padovani, circa la proprietà della terra detta «Valle de Mercato». I *missi* regi svolgono un'approfondita indagine, senza venirne a capo; la lite verrà risolta a favore dell'abate mediante un giuramento. «Tunc iudices omnes dixerunt sentenciam legis et firmaverunt: “venite vos omnes cives et refutate in manu domni abbatis istam Vallem ...”. Accedentes quantique potuerunt tangere fustem et refutaverunt in manu Iohannis abbatis et Oudelrici episcopi illam terram sicut designatum est».

Quelli che ho ripreso – si sarà notato – sono casi di placiti tenuti fuori dell'area lombarda; aree – come quella ravennate – dove si era consolidato l'uso di modelli differenziati di verbalizzazione dei processi. Casi che, comunque, mostrano anche quelle coloriture e impennate che stavano progressivamente crepando il compatto formulario delle *notitiae*, non più fedelissime alla tradizione fissata nel *Cartularium Langobardicum*⁶⁵. Ma se diversi erano i formulari, come ha notato Wickham, certamente non diversi dovevano essere i comportamenti dei tribunali e quelli degli antagonisti⁶⁶.

Ebbene, nei decenni a cavallo fra XI e XII secolo notevole è la quantità di *brevia* che proprio questo tipo di rinunce registrano, con assemblaggi narrativo-testuali ovviamente più estesi di quelli che abbiamo appena riletto, ma sulla medesima falsariga di *notitiae* originate da procedure di *ostensio cartae* e di *finis intentionis terrae*; e che, di seguito all'oggetto della refuta (che avviene *per lignum* o *per fustem* e *per pergamenam* e riguarda beni, diritti, *beneficia*, quando non è semplicemente la rinuncia a intraprendere azioni giudiziarie o *de facto* nei confronti del destinatario a proposito di specificati beni e diritti), compongono a perfezionare l'accordo una clausola del tutto analoga a quella inserita nelle *notitiae* in questione e in innumerevoli *cartulae* di quegli stessi secoli, e specialmente in quelle di promessa: «si agere aut causare exinde presumpserint et omni tempore exinde taciti et contempti non permanserint, vel si apparuerit ullum da-

⁶⁴ *Placiti* III/1, nr. 439, pp. 337-340.

⁶⁵ Cfr. NICOLAJ, *Formulari e nuovo formalismo* cit., p. 361.

⁶⁶ WICKHAM, *Justice in the Kingdom of Italy* cit., p. 188.

tum aut factum seu quodlibet scriptum quod ipsi exinde in aliam partem fecissent aut emisissent et claruerit, predictam terram in duplum componere, et insuper penam ...». Dopo di che, si narrerà come il renunziante abbia ricevuto dal suo interlocutore, affinché l'accordo «firmus et stabilis permaneat», un semplice *launechild* ovvero una somma (talora cospicua) di denaro, a suggello della *compositio* così definita⁶⁷. Se ne producono ovunque⁶⁸ – non solo in area subalpina e lombarda –, talora caratterizzati da

⁶⁷ Il virgolettato da *Carte cremonesi* II, nr. 239, pp. 48-49 (1095 novembre 11, Cremona).

⁶⁸ Si possono leggere (propongo solo una rapida selezione su base geografica, connotata nei singoli casi da qualche specificità) il *breve* di refuta edito in *Carte cremonesi* II, nr. 186, pp. 469-470 (1045 settembre 25), interessante anche per via del passaggio, in corso d'opera, da una formulazione oggettiva a una soggettiva: ancora una volta nella *domus civitatis*, Teudaldo e Guglielmo da Carugate, zio e nipote, «censuerunt atque tradiderunt seu perdonaverunt et refutaverunt» nelle mani del vescovo Ubaldo «ita ut ammodo in antea mumquam in tempore non sit nobis qui supra avunculus et nepoto nec nostris heredibus potestatem agere nec causare nec requirere contra te qui supra dominus Hubaldus episcopus ... nominative famuli de infrascripto <così l'editore: s'intenda suprascripto> episcopio qui sunt habitatores in vico et fundo Aufonigo vel in eius pertinentiis, omnem illorum dstrictum et arbergaria»; vengono poi inseriti la clausola penale e la menzione del *launechild* ricevuto dai renunzianti. Cfr. poi *Atti privati* IV, nr. 588, pp. 70-72 (1078 novembre, Milano), che registra la rinuncia «per fustem et pergamenam» a favore dell'abate di S. Ambrogio di trenta moggi di biade tenuti «per beneficium de caneve» da Arderico *Cancellarius* e suo figlio: il *breve* presenta un escatocollo ricchissimo, con le sottoscrizioni di ben undici giudici. E ancora: M. LUPO, *Codex diplomaticus civitatis et ecclesiae Bergomatis*, II, Bergamo 1799, coll. 867-868 (1110 novembre 10), refuta operata «per lignum et pergamenam» dai canonici di S. Vincenzo «contra» quelli di S. Alessandro «de tota illa decima unde erat inter eos litigium», con *subscriptiones* di sedici fra presbiteri, chierici, diaconi e suddiaconi, di un giudice e di un causidico. Per Brescia, si può vedere il *breve* (ma *cartula* nella sottoscrizione del notaio, in formulazione che pare improvvisamente interrotta: «Ego Otto notarius et iudex rogatus scripsi, post traditam cartulam refutationis») del 1100 marzo («Die lune qui est de mense marcii») mediante cui «Saracenus et Albertus, fratres, et Iohannes et Girardus fecerunt finem et refutationem in manu Ermengardę, abbatissę de monasterio Sanctę Iulie, de feudo de canevaria de loco Isex», caratterizzato dalla sinteticità della *promissio* conseguente («Quidem promiserunt ipsi Saracenus et Albertus et Iohannes et Girardus omni tempore taciti et contenti esse huic refutationi; quod si omni tempore taciti et contenti ipsi et sui heredes non fuerint, tunc promiserunt se solvere nomine penę libras viginti, et post penam solutam remaneat finis in suo robore»): cfr. R. ZILIOLI FADEN, *Le pergamene del monastero*

segnalazioni esplicite circa l'esistenza di una controversia⁶⁹, dalla menzione immediata di presenze rilevanti (definite nominalmente in apertura di testo), da escatocolli ridondanti⁷⁰.

Ricordo qui, poiché mi pare evochi in maniera esemplare (più ancora del *breve* veronese rapidamente esaminato *supra*) il passaggio dall'età della *notitia indicati* a quella del *breve*, esibendo elementi 'forti' dell'una e dell'altra struttura, un caso novarese del 1094. Si tratta di un documento vescovile, ov'è registrato un processo in cui l'*episcopus* agisce in qualità di *senior*, capo di una *curia* vassallatica che lo assiste e lo circonda. In apertura si fondono (come già visto per il placito di Rapallo) la struttura del *breve* e quella classica della *notitia* di placito: «Die martis qui est pridie kalendas februarii, in civitate Novarie, in caminata episcopii sancte Novariensis Ecclesie, residente domno Anselmo Dei gratia huius episcopii electo episcopo, simulque cum eo Benzone et Iohanne eius fratribus consistentibus et

di S. Giulia di Brescia ora di proprietà Bettoni-Lechi (1043-1590). *Regesti*, Brescia 1984 (Monumenta Brixiae Historica. Fontes, 7), nr. 4, p. 6. Per l'area toscana, cfr. per es. *Regesto del capitolo di Lucca* cit., nr. 492, p. 207 (1086 novembre 17), e nr. 534, pp. 225-226 (1094 dicembre 12); *Carte dell'Archivio Arcivescovile di Pisa. Fondo vescovile. I (720-1100)*, a cura di A. Ghignoli, Pisa 2006 (Biblioteca del «Bollettino Storico Pisano». Fonti, 12/1), nr. 196, pp. 465-467 (1092 novembre 10).

⁶⁹ Come per esempio accade nel *breve refutationis* (è il 'nome' dato al documento nella *subscriptio* notarile) del 23 dicembre 1120, mediante il quale i fratelli Guido e Rainerio «refutaverunt ac tradiderunt per lignum» ad Anselmo, abate di S. Pietro in Ciel d'Oro di Pavia, beni «unde intercatio erat inter illos», ma di cui mantengono (è l'evidente esito del compromesso) l'usufrutto vitalizio: edizione in *Il «Registrum magnum» del Comune di Piacenza*, a cura di E. Falconi, Milano 1985, II, nr. 411, pp. 275-277. O come è implicito nel *breve* (anche se in realtà nella sottoscrizione notarile viene definito «carta») di refuta scritto a Milano in data 1141 ottobre, con cui Patarino di Rosate riconosce «per lignum et cartam» al preposito di S. Giorgio al Palazzo la proprietà di un sedime: «et hanc finem fecit ipse Patarinus iussione Girardi iudicis Cagapistum consulis Mediolani, et propterea quod iuratum fuit ex parte ipsius ecclesie quod suprascriptum sedimen sua erat proprietatis»: cfr. *Gli atti del Comune di Milano* cit., nr. 6, pp. 11-12. Di area toscana cfr., per esempio, *Carte della badia di Settimo e della badia di Buonsollazzo nell'Archivio di Stato di Firenze (998-1200)*, a cura di A. Ghignoli e A. R. Ferrucci, nr. 7 (1046 novembre 22, Firenze): Bernardo, figlio del conte Adimaro, rinuncia «per lignum», nelle mani dell'avvocato della chiesa di S. Pietro a Ema, a tutti quei beni che «contra pars ipsius ecclesie contendeat» in specifiche località.

⁷⁰ Per qualche rinvio, cfr. *supra*, nota 48.

quibusdam ex suis capitaneis», i cui nomi sono immediatamente riportati «per ordinem»; e insieme a questi sedevano in giudizio «reliqui plures, sed dignitate minores». Si presentano quindi («omnium presentia quorum venerunt») Litefredo e Pagano *de Sancto Petro* e altri sei attori, «liberi quondam armanni similiter de Sancto Petro», chiedendo giustizia «de districto feodi quod tenent in Mosicio, dicentes ac reclamantes quod canonici Sancte Marie et Sancti Gaudentii ipsum sibi abstulissent districtum, et ad partes ecclesiarum tenuissent suarum»; i canonici si difendono presentando *instrumenta* e narrando i propri *iura*, e a tutti pare che la ragione sia (sostanzialmente anche se parzialmente) dalla loro parte; ciò nondimeno, vari dignitari delle due canoniche devono provarlo sottoponendosi al giuramento, che immediatamente prestano «divinis tactis scripturis». E così, «hec omnia suprascriptorum omnium presentia ita per ordinem gesta, ipsi Litifredus et Paganus ... ipso iure et omnium suprascriptorum laudatione, de suprascripto districto finem et refutationem suprascriptis ecclesiis earumque ministris fecerunt, preter ... corium adulterate femine secundum quod sunt soliti habere, et sic ipsi seniores eorumque heredes omni tempore taciti et contempti permanere debent». Nell'escatocollo vengono completati i dati cronologici, e poi sottoscrivono il vescovo *electus* e un giudice – forse uno dei *capitanei* menzionati in apertura («Otto iudex interfui et subscripsi»). L'operazione documentaria è chiusa dal notaio senza richiamo a una formale *iussio* vescovile, poiché è assai probabile che la redazione del *breve* sia stata richiesta dai canonici: «Ego Hodemarius sacri palatii notarius rogatus hoc breve scripsi»⁷¹.

Ciò nondimeno, occorre sempre valutare attentamente – e non dare per scontata una circostanza litigiosa – la funzione del ricorso a simili scritture. Così, per esempio, il 3 luglio del 1058, nel *castrum* detto di S. Quirico, «in camara solariata ipsius loci qui pertinet desub regimine et potestatem episcopii sancte Brisiensis Ecclesie», Adelmanno vescovo di Brescia opera *per fustem* una rinuncia («refudavit et per donationem fecit») a certi diritti signorili e di decima in favore dell'abate di S. Pietro in Monte di Serle; c'è poi la promessa del vescovo di non contestare in futuro

⁷¹ Edizione in *Carte Novara*, nr. 271, pp. 151-152. Nel *breve* legge una delle prime apparizioni documentarie di forme di *dominatus loci* H. KELLER, *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli 9-12)*, Torino 1995 (trad. it. di *Adelsherrschaft und städtische Gesellschaft in Oberitalien. 9.-12. Jahrhundert*, Tübingen 1979), pp. 128-129, 170.

l'esercizio dei diritti ceduti, e c'è un escatocollo ricco: con interventi autografi del vescovo, di tre esponenti della chiesa bresciana e di due giudici, accompagnati da dichiarazioni diverse («subscripsi» due diaconi e il *presbiter*, «interfui» i due giudici)⁷². Il riferimento alla *donatjo* (tenuto pure conto di come la fondazione del monastero di S. Pietro in Monte fosse piuttosto recente, e di come dietro l'azione dei fondatori si potesse intravedere «la costante presenza del vescovo»)⁷³ lascia comunque qualche dubbio sulla 'lettura' del documento: concessione graziosa o accomodamento su questioni controverse?

Nessun dubbio, invece, sul fatto che un *breve* scritto a Pavia nel 1112 abbia origine da una situazione contenziosa. Si tratta di un testo ricchissimo di suggestioni (ignoro qui intenzionalmente le più significative) ma estremamente funzionale a quanto si sta argomentando; un documento noto alla storiografia giuridica-istituzionale soprattutto per due ragioni: la menzione, fra i consoli pavesi, di Ugo da Gambolò, cui si attribuiscono i capitoli più risalenti dei *Libri feudorum*⁷⁴, e l'intervento nella vicenda del conte palatino, utilizzato come segnale di continuità istituzionale del Regno proprio nella città che ne era stata capitale⁷⁵. La vicenda documentata oppone il monastero di S. Pietro in Ciel d'Oro alla famiglia dei principali vassalli vescovili, e riguarda certi diritti pubblici da esercitare a Lardirago (*locus* di antica pertinenza monastica) e sul fiume Olona. Il quadro

⁷² Il documento è edito in *Le carte del monastero di San Pietro in Monte di Serle (Brescia). 1039-1200*, a cura di E. Barbieri ed E. Cau, Brescia 2000 (Codice Diplomatico Bresciano, 1), nr. 44, pp. 87-89.

⁷³ A. A. SETTIA, *Uomini, ambienti, istituzioni nei documenti di S. Pietro in Monte*, in *ibid.*, p. LXXXVI.

⁷⁴ Cfr. *Consuetudines feudorum (Libri feudorum, jus feudale langobardorum)*. I. *Compilatio antiqua*, ed. C. Lehmann, Gottingae 1892, pp. 34-35; K. LEHMANN, *Das langobardische Lehnrecht*, Göttingen 1896, pp. 139-142; J. FICKER, *Forschungen* cit., II, Innsbruck 1869, p. 273; G. GIORDANENGO, *Le droit féodal dans les pays de droit écrit. L'exemple de la Provence et du Dauphiné. XII^e-début XIV^e siècle*, Rome 1988 (Bibliothèques des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 266), pp. 112, 125 (con altra bibliografia).

⁷⁵ Motivo caro a certa (vecchia e più che invecchiata) storiografia locale: cfr. almeno B. DRAGONI, *Il comune di Pavia fra il Mille e il Milleduecento*, in «Bollettino della Società pavese di storia patria», 29 (1929), pp. 1-113.

rievocato dal *breve* è dunque mosso dalla presenza di protagonisti di massimo rilievo; unico assente: il vescovo.

La costruzione del documento avviene per giustapposizione di blocchi testuali: lo si può qui leggere, opportunamente sezionato, in *Appendice* (nr. 1).

1. *Exordium*. Riflessione nutrita di generiche citazioni scritturali e patristiche mirata ad esaltare il ruolo di coloro (gli «homines boni et iusti») che sanno costringere i malvagi – la cui avidità di beni si indirizza specialmente verso quelli delle chiese – a sottoporsi alla giustizia pubblica («ad iusticiam et placitum venire compellunt»).

2. *Narratio*. Collegata all'arena dall'espressione «tempore namque», manifesta immediatamente l'intenzione di identificare quegli «homines boni et iusti» con i consoli di Pavia, designati tali (in un tempo non definito, ma che potrebbe essere non lontano, se non addirittura all'origine della vicenda narrata) all'unanimità da tutto il *populus Papiensis* e «Dei misericordia» (duplice fonte di legittimazione). A quel tempo, in ogni caso, si era profilata una contesa fra il capo della milizia vescovile, *Oprandus signifer*, insieme ad altri della sua parentela, e S. Pietro in Ciel d'Oro, circa il porto e il controllo del traghetto di Lardirago, sul fiume Olona. Contro di loro, l'abate si era rivolto al *placitum*, dove sedevano gli anzidetti consoli; ai quali, in questa fase, toccava di stabilire le regole del confronto giudiziario, affidandone l'esito a tre testimonianze giurate prodotte dalle parti; qualora una di esse si fosse decisa ad impugnare il *sacramentum reso* dall'altra, si prevedeva il ricorso alla *pugna*, al duello giudiziario. I vassalli vescovili, con il consenso dell'abate e dei consoli, sceglievano di espletare per primi tale decisiva formalità; ma essendo possibile un duello, occorreva per legge che fosse presente il conte del sacro palazzo, il legittimo titolare dei poteri pubblici, diretto rappresentante del Regno. I consoli mandano un proprio legato a Lomello, incaricato di invitare il conte a Pavia.

3. Il testo prosegue dipingendo un classico quadro placitario, ricorrendo al frasario tipico: «dum in Dei nomine cum esset iamdictus comes sacri palatii Ticinensis civitatis, scilicet Guido, in curte iamdicti gloriosissimi santi Syri, coram Papiensi populo, ad iusticiam faciendam ac declarandam ...». Assieme al *comes* siedono in giudizio i consoli pavesi, e dopo di loro causidici e giudici, un notaio, i *vicecomites* e i soliti «reliqui plures». La sessione volge rapidamente al termine, poiché un «testis et pugnator» dei

signiferi rifiuta di ricevere dalle mani di Ugo da Gambolò il vangelo, sottraendosi «de pugna et sacramento et testimonio», e addirittura passando nel campo avverso, poiché «fecit se actorem et intencionatorem». Dunque Ugo e i suoi soci, insieme al conte, «per consensum tocius populi qui ibi erat», sentenziano che ai *signiferi* nulla debba spettare dei diritti contesi, e che anzi di essi debba essere fatta formale rinuncia.

4. Preceduto della semplice connessione temporale «et statim ibi», viene scritto un completo *breve* di refuta. Con adeguamento e arricchimento del passaggio d'avvio: la descrizione dell'atto formale di rinuncia, compiuto «per lignum et bergamenam», è introdotto qui dalla menzione della presenza del *comes*, dei consoli, dei causidici, dei giudici e del notaio, oltretutto dei «reliqui boni homines», rispecchiando dunque alla perfezione la sequenza delle figure che risiedevano *ad iusticiam faciendam*. La refuta è sviluppata secondo il formulario consueto, con la menzione di una penale destinata per metà alla parte pubblica («camera Guidonis comitis») e per metà al monastero nel caso i renunzianti presumessero tornare ad «agere aut causare vel removeere aut per placitum fatigare» il monastero sulle stesse questioni.

5. L'escatocollo è considerevole. Nell'originale, il *signum crucis* del *comes* doveva essere autografo. Le sottoscrizioni che seguono sono quelle di Ugo da Gambolò e di alcuni legisperiti. Infine l'elenco sterminato dei *testes*, e la sottoscrizione notarile, collegata – come nelle classiche *notitiae iudicati* – alla *iussio ad scribendum* emessa dall'autorità (qui il *comes sacri palatii Ticinensis civitatis*). Che però, si noti, era stata preceduta dalla menzione, nella *manufirmitio* del *comes*, di una *rogatio*: evidente 'lapsus' di un notaio abituato a scrivere *chartae* e documenti di diverso impegno e natura. Al notaio dunque si è ordinato di scrivere un *breve*, definizione evidentemente riduttiva e applicabile solo all'ultimo blocco di testo, ma qui attribuita a una composizione estremamente complessa.

Il modello placitario è dunque ancora vivo; ma inadeguati risultano i suoi schemi narrativi, che procedendo per impliciti rimandi a procedure astratte e formalizzate, rispecchiavano una realtà ormai decisamente cambiata. Il *breve* offre la possibilità di una soluzione, questa volta non solo costruendo simmetrie allusive o riproducendo scenografie istituzionali ancora abbastanza fluide ed aleatorie: piuttosto inglobando il modello, che è incastonato, quasi pressato dalle due principali istanze cui la

documentazione era chiamata a rispondere, ovvero l'illustrazione del contesto politico entro cui i protagonisti si muovono (blocchi 1 e 2), e l'esito del conflitto (blocco 4). All'escatocollo è demandata come sempre la funzione di riflettere, formalisticamente, il disegno complessivo a scopo corroboratorio.

La soluzione escogitata è dunque una risposta a esigenze combinate, forse non del tutto coincidenti, con esito cumulativo. Occorreva legittimare sulla pagina scritta i nuovi soggetti alle prese con l'ambito più rilevante dell'attività pubblica, l'esercizio della giurisdizione; ma il committente del *breve* – un monastero di antica e specialissima fedeltà regia – ha bisogno di agganciare la rappresentazione dei nuovi assetti politici all'ordinamento pubblico tradizionale, sebbene ormai dissolto. E si potrebbe proseguire, adottando chiavi interpretative ben fissate nella riflessione storiografica di questi ultimi anni e su questi temi.

Segnalo solo come, a distanza di una quindicina d'anni, quel contenzioso fra i *signiferi* e S. Pietro in Ciel d'Oro non fosse ancora del tutto risolto. Anzi. Nel 1127, difatti, il gruppo parentale dei *signiferi* perfeziona – ovviamente conferendogli forma scritta di *breve* – un atto di investitura e di rinuncia «per fustem», nei confronti del monastero, riguardante «totum illud ius» che poteva vantare a Lardirago. Si tratta effettivamente della stessa posta che era in gioco nel 1112, solo, qui, meglio definita (si legga il *breve* in Appendice, nr. 2). Che ciò avvenisse a seguito o meno di una circostanza giudiziaria pubblica e formalizzata, non è dato di sapere; la presenza fra i *testes* di due membri (Guido *de Albarade* e Guido Zorzo) di famiglie che prestano alla città esponenti delle prime generazioni di consoli, fa pensare a un arbitrato. Si può anche aggiungere che il notaio – *Otto* – è uno dei pochi scrittori pavesi di carte che risulti titolare anche della qualifica (sebbene qui non denunciata) di giudice del sacro palazzo⁷⁶.

Certamente, colpisce la distanza di questo documento da quello cui si era messo mano quindici anni prima. Ma siamo ormai in una fase di stabilizzazione della scrittura per *breve*; e mancano pochi anni all'apparizione (anche a Pavia) del *breve sententie* redatto, su *iusso* dei consoli e poi dei consoli di giustizia, secondo schemi ben individuabili (e già da altri

⁷⁶ Cfr. BARBIERI, *Notariato e documento notarile* cit., pp. 17-18.

individuati), e che abbandonano definitivamente il modello placitario⁷⁷. Nel frattempo, però, il *breve*, costruendosi una posizione precisa nel sistema documentario, aveva cominciato a liberarsi di qualche zavorra del passato, e forse stava imitando i modelli da cui era partito proprio nella tendenza a occultare, ingabbiandoli nelle griglie di una scrittura ormai stabile e formale, le ragioni e le occasioni che l'avevano resa possibile e necessaria.

4. Funzioni e forme documentarie nuove?

Per concludere, qualche osservazione di carattere generale.

La letteratura sulla storia della documentazione nel medioevo italiano, da sempre attenta a indagare i molteplici aspetti che caratterizzano forme e prodotti dell'attività notarile, non ha dedicato eccessivo spazio al tema del *breve*⁷⁸, ovvero del 'contenitore' utilizzato permanentemente, in alternativa alla *charta*, onde fissare nella scrittura il ricordo di eventi (quale ne fosse la dimensione e la consistenza giuridica) per cui la prassi e la mentalità giuridico-documentaria altomedievale avevano escluso il ricorso al modello 'maggiore'⁷⁹. Al centro della riflessione, nelle rievocazioni di quadri generali o in saggi su specifiche aree di cultura e pratica documentaria, c'è prevalentemente la *charta*. In genere, il *breve* veniva portato a bordo della riflessione soprattutto al fine di meglio incanalare discorsi destinati ad affacciarsi sulla grande valle dell'*instrumentum*⁸⁰.

⁷⁷ *Ibid.*, p. 133 e segg.

⁷⁸ Oltre a BARTOLI LANGELI, *Sui 'brevia' cit.*, si può leggere S. P. P. SCALFATI, *Forma chartarum. Sulla metodologia della ricerca diplomatica*, in ID. *La forma e il contenuto*, Pisa 1993, p. 59 e segg.

⁷⁹ Per la letteratura e le tesi messe in campo dagli specialisti basti qui un rinvio (oltre che al classico H. BRUNNER, *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde*, Berlin 1880) a COSTAMAGNA, *L'alto Medioevo cit.*, e a G. NICOLAJ, *Il documento privato italiano nell'Alto Medioevo*, in *Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città. Atti del Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana Paleografi e Diplomatisti. Cividale, 5-7 ottobre 1994*, a cura di C. Scalon, Udine 1996, pp. 153-198, dove si recupereranno ampie indicazioni bibliografiche.

⁸⁰ Cfr. per esempio A. MEYER, *Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat vom 7. bis zum 13. Jahrhundert*, Tübingen 2000 (Bibliothek des deutschen historischen In-

Certo, si sono studiati i *brevia consulum* (Pisa, Genova)⁸¹, o quei *brevia* che attestano l'attività giudiziaria del comune⁸², o ancora quelli destinati a memorizzare certe operazioni condotte dalle magistrature cittadine nella prospettiva di una prima costruzione territoriale⁸³. Documentazione politicamente rilevante, destinata proprio per questo a suscitare curiosità per le modalità di elaborazione dei contenuti, per la sperimentazione e l'adattamento di certe figure giuridiche, e a lasciare in ombra la scelta del contenitore, e così il cammino compiuto dalla tradizione e dai modelli documentari sino all'epoca in cui – appunto – certe esigenze di scrittura pratica e di natura politica trovano naturale risposta proprio in *questo* contenitore.

Si è, insomma, tornati spesso sul tema della crisi della *charta* fra XI e XII secolo. Mai, tuttavia, si è voluto rimarcare esplicitamente come questa (eventuale) crisi fosse accompagnata (non certamente spiegata) da una sorta di epopea del suo unico 'inquilino' nel condominio delle scritture private, e cioè il *breve*; né si è concretamente valutato quanto il *breve* –

stituts in Rom, 92), pp. 108-130; e anche S. P. P. SCALFATI, *Forma chartarum* cit., pp. 62-67. Ancora di recente ZAGNI, *Carta, breve, libello* cit., era così introdotto: «Nell'ambito del vasto ed articolato processo, indagato e percorso da tanti studiosi, che porta alla formazione dell'*instrumentum* non è forse inutile ritornare qui a quei secoli cruciali, l'XI ed il XII, in cui questo documento prese gradualmente forma, cercando di seguirne lo sviluppo in un'area, come quella milanese, dove la sua affermazione appare meno lineare che altrove. Poiché, se è vero che il milanese partecipò non diversamente da altre zone al grande moto che portò i notai all'autonomia professionale e alla piena responsabilità della documentazione prodotta, di cui l'*instrumentum* è l'espressione, il modo in cui qui tutto questo si attuò fu complicato da incertezze formali e da soluzioni transitorie che traevano origine dalla stessa prassi locale» (p. 1073).

⁸¹ Dove il tema prioritario è stato ancora, nella scia torelliana, quello delle cancellerie comunali: cfr., per Pisa, O. BANTI, *Per la storia della cancelleria del Comune di Pisa nei secoli XII e XIII*, in «Buletino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 73 (1962), pp. 141-163, ora in ID., *Studi di storia e di diplomazia comunale*, Roma 1983 (Fonti e studi del 'Corpus membranarum italicarum'. Prima Serie. Studi e ricerche, 22), pp. 57-77, con bibliografia; G. COSTAMAGNA, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (Studi storici sul notariato italiano, 1), *passim*.

⁸² Cfr. per esempio BARBIERI, *Notariato e documentazione notarile*, cit., p. 133 e segg.; cfr. anche C. MANARESI, *Introduzione a Gli atti del Comune di Milano* cit., pp. CVI-CXVI.

⁸³ Cfr. in particolare FISSORE, *Autonomia notarile* cit., p. 18 e segg.

esistendo da sempre, come la *charta*, ma vantando per tradizione una struttura argomentativa assai meno rigida e impermeabile – possa aver contribuito a trovare quelle soluzioni ai problemi di documentazione (e di funzionalità della medesima) che il modello maggiore non poteva (per sua struttura e tradizione) garantire. È ovvio – ma vale la pena rimarcare ancora una volta – che le esigenze cui si allude non ineriscono al quadro dei contratti, dei rapporti giuridico-patrimoniali⁸⁴.

Per tutto il periodo che sta a cavallo fra l'XI e il XII secolo, si può azzardare che i *brevia* non solo siano qualcosa di ben diverso dalle scritture di ugual nome che interrompevano qua e là, nell'epoca precedente, una dominante sequenza di *chartae* e di contratti obbligatori; e che anzi costituiscono, fino appunto al 1130/1140 circa, un'esperienza originale, da considerare autonomamente nel quadro di un ordinamento giuridico e politico in via di riconfigurazione; e che non se ne debbano pertanto esagerare le parentele con l'*instrumentum*, cui tutto sommato si limitano a prestare qualche pur importante 'accessorio' e l'impostazione oggettiva del discorso (non essendo poi affatto riconducibile l'*instrumentum* all'idea di un felice connubio tra due antichi inquilini).

Il *breve* di questi decenni – decenni di transizione – mi sembra invece qualcosa di nuovo, appunto una soluzione per problemi di documentazione che prima non c'erano, e che presto non ci saranno più, sostituiti da altri problemi per i quali saranno escogitate altre soluzioni; e come tale

⁸⁴ Per essi c'era, e continuava ad esserci, la *charta* dispositiva, «fulcro di tutto il 'sistema' romano-barbarico dei contratti obbligatori»; mentre per tutto ciò che restava «fuori da quel sistema», e cioè «le obbligazioni barbariche originarie e pure», oppure «gli atti giuridici non contrattuali», c'era, e continuava ad esserci, il «*breve* o *notitia* o *memoratorium*, un documento che perciò ha e può avere soltanto valore probatorio»: NICOLAJ, *Il documento privato* cit., p. 174; cfr. anche, della stessa, *Documento privato e notariato: le origini*, in *Notariado público y documento privado: de los orígenes al siglo XIV. Actas del VII Congreso Internacional de Diplomática*, València 1989, p. 985. Su questa problematica esiste (com'è noto) una vastissima e tutt'altro che univoca riflessione, di diplomatisti e storici del diritto, che non è qui il caso di rievocare; per i riferimenti più significativi si faccia capo ai contributi di Giovanna Nicolaj già citati. Per un inquadramento della problematica relativa a quel 'Dualismus', e per l'apporto decisivo della produzione giuridico-diplomatistica tedesca (Bresslau, Brunner, Redlich e così via), si veda l'ottimo *excursus* di S. P. P. SCALFATI, *Alle origini della Privaturkundenlehre*, in *Libri e documenti d'Italia* cit., pp. 129-151.

forse andrebbe studiato, mediante una sistematica ricognizione sul campo, una verifica delle sue articolazioni tipologiche e formali, un censimento – che presuppone un'indagine assai più ampia di quella resa ora agibile dai materiali editi – delle funzioni da esso esercitate e delle novità introdotte nelle culture documentarie urbane che si venivano rinnovando e consolidando all'alba dell'esperienza comunale. Di fatto, solo quando inizierà a spuntare di frequente, dalla penombra degli archivi, un *breve venditionis* o una *carta investiture*, saremo sicuri che un notariato sempre più solido e consapevole avrà iniziato a ripensare i suoi secolari modelli, elaborando strumenti nuovi e definitivi. Ma questo accadrà quando le istituzioni saranno più salde, da un lato; e, dall'altro, più intensamente circolanti i testi e la scienza giuridica.

APPENDICE

1

1112 gennaio 26, Pavia.

Copia autentica del 27 novembre 1332, Archivio di Stato di Milano, Fondo di Religione parte antica, cart. 6100 (cl. XXII, Lardirago) [B].

Segue, sulla medesima pergamena, copia autentica del documento qui edito al nr. 2.

Già edito in C. SOLMI, *L'amministrazione finanziaria del Regno italico nell'alto Medio Evo*, Pavia 1932 (Biblioteca della Società Pavese di Storia Patria, 2), pp. 254-258.

1. Deo nostro redemptori et omnium rerum creatori totis viribus (a) debemus gratias referre, qui suam ubiquam a visibilibus et invisibilibus hostibus protegit Ecclesiam, ne quantum cupiunt lupino more ei suisque possessionibus nocere prevaleant. Nam, licet ex una parte sint homines mali et alienarum rerum avidi (b) et cupidi, ex alia tamen, divina gracia exhibente, sunt boni et iusti, qui eos male cupientes reprehendere non desinunt et ad iusticiam et placitum venire compellunt.
2. Tenpore nanque quo Papiensi civitate Dei misericordia venerabilis iudex Ugo de Ganbolato, cum do(n)no Guielmo, Lafrancho filio, necnon Nantelmus cognomine Grugno, una cum Petro Catasio et Syro de (c) Valle et alio Syro Salinbene, sunt a cunto (d) Papiensi populo cum iurreiurando facti et electi consules, surexerunt quidam Oprandus, scilicet signifer, et filii Alonis, et Paganus qui dicitur Picenus, dicentes et falso afirmantes portum et traversum prope Lardiraco positum, Beati Petri Celi Aurei, suum suumque heredum esse possidendum. Quam causam et que, ut ita dicam, monstruosa verba, do(n)nus Amselmus, Dei gracia Sancti Petri Celi Aurei abbas, cum suis fratribus audientes, et inde bellum vel werram facere nolentes, adeunt ad placitum in brolio beatissimi santi Syri confesoris, et ibi, coram supradictorum cu(n)sulum conspectibus, querimoniam de tanta iniuria faciunt. Quam causam et quod placitum supranominati consules ex utraque parte diligenter audientes et inter se iusticiam huius rei discernentes, talem sentenciam cuntis audientibus dederunt, ut si pars ipsius Oprandi et filiorum Alonis, silicet

- Beltrami et Mariscoti et Pagani, tres homines boni testimonii haberent qui per Dei evangelia iurarent Opradum (e) et Bertrammum et Marischotum et Paganum et eorum antecessores portum et traversum iusta Lardiracum positum triginta annos olim quiete possedissee et sine contrarietate partis predicti monasterii tenuisse, Oprandus et Bertramus et Marischotus et Paganus quiete suum portum haberent, si hoc sacramentum parti ipsius monasterii suficeret. Rursus si, ex altera parte, monasterium memoratum tres homines, ut diximus, boni (f) testimonii haberet, et eodem modo supradicto iurarent quatenus supradictum monasterium triginta annos portum ipsum et traversum supradictum sine contradicione Oprandi et Beltrami et Marischoti et Pagani vel eorum antecessorum olim quiete possedissee, si eum sacramentum Oprando, Bertramo et Marischoto et Pagano suficeret, tacite monasterium supranominatum portum et traversum haberet; quod si una pars vel altera hoc sacramentum danpnaret, bellum ante comitem sacri palatii et do(n)num Ugonem iudicem suosque socios fieret, quatenus eternus iudex cuius esset supranominatus portus et traversus ostenderet. Quibus omnibus constitutis, Oprandus et Paganus et pars ipsorum filiorum Alonis, ex consensu eiusdem donni Amselmi, Dei gracia abbatis, et ipsius Ugonis iudicis sociorumque eius, susceperunt eleccionem testificandi et iurandi inantea; et sic donnus iudex Ugo, cum aliis suis sociis, ad comitem sacri palatii suum mitunt legatum Bonumamicum nomine Belengerius, quatenus Papiam veniat et hoc bellum, Dei adiutorio, videat et discernat.
3. Preter hec omnia (f), dum in Dei nomine (h) cum esset iamdictus comes sacri palatii Ticinensis civitatis, scilicet Guido, in curte iamdicti gloriosissimi santi Syri, coram Papiensi populo, ad iusticiam faciendam ac declarandam, adessent cum eo iamdictus Ugo et Guilielmus, filius condam Lafranchi, Syrus de Valle, Petrus Catasius, necnon Lafranchus filius Guillelmi et Ardengus Reccus causidici, Bernardus de Marinco et Wido de Viqueria et Armanus de Monticello et Theubaldus (i) de valle de Verrsa iudices sacri palatii, et Lafranchus notarius sacri palatii, et Carbonus et Albertus vicecomites et reliqui plures, ibique in eorum presencia veniens iamdictus donnus Amselmus, Dei gracia abbas, cum advocatoribus suis et ipsius monasterii, scilicet Oldracus et Guielmus

de Cona, cum suis testibus parati ad iurandum et pugnandum quod pars iamdicti monasterii iamdictum portum et traverssum per triginta annos olim quiete possedit sine contradicione ipsius Oprandi et filiorum Alonis et Pagani suorumque antecessorum signiferorum, et ipse Oprandus et Marischotus et vasalli eius et Paganus ibi in presencia ipsius Guidonis comitis et ipsius Ugonis iudicis et sociorum eius existentes, iamdictus Ugo tulit librum evangeliorum manibus suis et dare voluit testibus et pugnatori ipsorum Oprandi et Marischoti et Pagani; ipse vero testis et pugnator ipsorum librum (j) non accepit, et subtraxit se de pugna et sacramento et testimonio, quod consobrini erant, et fecit se actorem et intencionatorem. Ideo ipse Ugo et socii eius, simul cum iamdicto donno Guidone comite, per consensum totius populi qui ibi erat, causa cognita, dederunt sententiam quod nichil de iamdicto portu et traverssu ipsi Oprando et filiis Alonis et Pagano pertinet, sed refutent.

4. Et statim ibi, in presencia iamdicti donni Guidonis comitis et ipsius Ugonis iudicis et sociorum eius et supradictorum causidicorum et iudicum et notarii et vicecomitum et reliquorum bonorum hominum quorum nomina subter leguntur, per lignum et bergamenam quam in suis tenebant manibus cesserunt, tradiderunt atque refutaverunt iamdictus Oprandus et Paganus predicto donno Amselmo, Dei gracia abbati, iam nominatum portum et traverssum, sicut (k) est a castello ipsius loci Lardiraci usque ad villam que vocatur Vico Alonis (l), ita ut ipse Oprandus et Paganus suorumque heredes maneant exinde omni tempore taciti et contenti et quieti de suprascripto tranversu et portu adversus iamdictum donnum Amselmum, Dei gracia abbatem, suosque successores et partem ipsius monasterii aut cui pars ipsius monasterii dederit; et esponderunt (m) se ipsi Oprandus et Paganus ut si unquam in t(en)pore ipsi vel eorum heredes adversus iamdictum donnum Amselmum Dei gracia abbatem suosque successores vel partem ipsius monasterii aut cui pars ipsius monasterii dederit exinde agere aut causare vel remove aut per placitum fatigare presonpserint per se vel per eorum submitentes personas, et taciti et quieti exinde omni te(n)pore non permanserint de suprascripto portu et transversu adversus eundem donnum Amselmum (n) abbatem suosque successores et (o) partem ipsius monasterii

aut cui pars ipsius monasterii (p) dederint, vel si apparuerit ullum datum aut factum vel quodlibet scriptum quod ipsi exinde in aliam partem fecissent et claruerit, tunc (q) componant eis duplam (r) querimoniam unde (s) agere aut causare presonpserint; insuper penam argenti libras centum, medietas camere iamdicti donni Guidonis comitis, alia medietas predicto (t) monasterio. Insuper de ipso portu et tranverssu taciti et quieti permaneant. Quidem et ad hoc adfirmandum acceperunt ipse Oprandus et Paganus ab eodem donno Anselmo (u) abbate exinde launechild crosnam unam, ut hec refutatio omni te(n)pore firma permaneat atque persistat.

5. Factum est hoc anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo duodecimo, die veneris qui est septimo (v) kalendas februarii, indic(ione) quinta.

+ (w) Signum + manus suprascripti donni Guidonis comitis, qui hoc signum crucis fecit et hoc breve fieri rogavit ut supra.

+ Ego Ugo iudex subscripsi.

Ego Lafranchus monachus et converssus subscripsi.

+ Ego Bernardus advocatus interfui et ut testis (x) subscripssi.

+ Ego Lafranchus causidicus subscripsi.

+ Hic notat Ardingus legum docmate primus.

+ Ego Guido iudex Viqueriensis interfui et subscripssi.

Interfuerunt testes Carbonus et Albertus vicecomites, Oldricus, Wielmus filius Bergondii, Amselmus comes de Suspiro, Theubaldus de Porta Laudensse, Ugo et Lafranchus germani, Vasallus et Rotefredus germani, Walterius de Rocha, Petrus Rusticelli, Bernardus Capitaneus, Guibellus et Guielminus nepos eius, Guido Cangelle, Otto de Comite, item Otto, Opiço de Turicella, Boso Pico, Otto Paucacaro, Gyrardus (y) et Guilielmus et Guido fratres, Oddo et Gyrardus eius (z) filius, Armanus et Ugo fratres, Petrus Tossicus, Arialdu Pensavo, Bernardus de Boso de Cruce, Milo de Ture et Petrus et Albertus eius filii, Heinricus Canis, Opiço eius nepos, Raynardus Canis, Otto et Allo de Ga(n)bolate, Guielmus et Aribaldus filii Ugonis iudicis, Bernardus Mussus, Gyrardus Folperti, Guido et Guitelmus germani, Baldoinus et Lafranchus et Burgondius de Celanova, Gualterius de Moneta et Otto frater eius, Lafranchus et Armanus de Capitebecarie, Ugo Capu-

tagnelli, Ugo filius Theubaldi (aa) et Syrus eius filius, Ubertus Caputpiperi, Ysahac, Opiço Benegnanus, Loterius Berterii, Ugo Piperata, Bernardus Warnerius, Vasallus filius Wiberti, Fredecione et Gyrardus Sclafenati, Bernardus Cariolus, Lafranchus Limedancus, Maneseus, Baldo Caputdepasca, Geronimus de Putheo, Carbonus de Ziminascho, Albertus de Palacio, Allo et Paganus consobrini, Dolcebonus Bellotti, Belluspetrus, Francus et Guido Georgii (bb).

Ego Petrus notarius sacri palacii interfui et hoc breve per iussionem supranominati donni Guidonis comitis scripssi.

(a) B msib(us) (b) B advidi, con espunzione della prima d (c) Segue de erroneamente iterato ed espunto in principio del rigo successivo. (d) -u- corr. su altra lettera. (e) Così B, senza segno abbr. (f) Segue boni erroneamente iterato in principio del rigo successivo. (g) hec aggiunto da altra mano nello spazio fra p(re)ter (con segno abbr. superfluo nel sopralineo, in corrispondenza di -r) e dum; om(n)ia aggiunto nell'interlineo con segno di inserzione. (h) -e corr. da altra lettera. (i) -b- corr. da altra lettera, come pare. (j) -b- corr. da altra lettera, forse g (k) Precede segno di paragrafo (l) -i- corr. su u (m) B responderunt (n) -l- corr. da r (o) et aggiunto dalla stessa mano di cui alla nota (g). (p) aut cui pars ip(s)ius monasterii aggiunto nello spazio sotto l'ultimo rigo del testo, con segno di richiamo, dalla mano di cui alla nota (g). (q) t(un)c su rasura. (r) d corr. da altra lettera; il resto forse su rasura (s) u(n)de da ut mediante correzione di -d- da t, aggiunta del segno abbr. per la nasale e della e finale. (t) -i- corr. su c, come pare. (u) -l- corr. da altra lettera. (v) -ti- corr. da altra lettera. (w) Il segno imita quello normalmente autografo. (x) testis iterato nell'interlineo in corrispondenza di subscripssi (y) Gyrardus, alla fine del rigo, è seguito nel margine da integrazione di mano moderna: Gylus (z) eius aggiunto nello spazio tra le due parole contigue dalla mano di cui alla nota (g) (aa) -b- corr. da d; non si può escludere la correzione inversa. (bb) Segue segno a forma di r(um), forse per et cetera

2

1127 febbraio 21, Pavia.

Originale, Archivio di Stato di Milano, Fondo di Religione parte antica, cart. 6100 (cl. XXII, Lardirago) [A]. *Copia autentica* del 1332 novembre 27, *ibid.*, sulla stessa pergamena contenente la copia del doc. qui edito al nr. 1.

(SN) Die lune qui est nonus kalendas marcii. Foris Ticinensem civitatem, apud monasterium Sancti Petri Caeli | Aurei. Presentia bonorum hominum quorum nomina subter leguntur, per fustem quem in suis te-

nebant manibus (a), | Bertrame et Marisscottus iermani, filii quondam Allonis signiferi, et Lanfrancus et Sigebaldus atque Ribal| dus fratres, filii quondam Oprandi item signiferi, investiverunt et refutaverunt in manu donni | Anselmi, abbatis suprascripti monasterii, nominativæ totum illud ius quod ipsi iamdicti iermani et fratres usque | modo (b) videbantur per aliquem modum in portu qui solet transictum facere in fluvio Ollonne (c), in loco et fundo | Lardirago et in eius territorio, cum ripis utrisque eidem portu pertinentibus, inintegrum. Eo modo fecerunt suprascripti | omnes iermani et fratres hanc investituram et refutationem ut ipsi et heredes illorum dehinc in antea semper | adversus iamdictum donnum Anselmum abbatem suosque successores, ad partem suprascripti monasterii, et cui | pars monasterii dederit, taciti et contempti permaneant. Et sponderunt sæsæ iamdicti iermani et | fratres et suos heredes ut si dehinc in antea de suprascripto portu exinde agere aut causare vel remove presump| serint per sæsæ vel per subpositam personam et taciti exinde omni tempore non permanserint, vel si apparuerit ullum | datum aut factum vel quodlibet scriptum quod ipsi in aliam partem fecissent et claruerit, tunc componere pro| miserunt per se et suos heredes penam in duplum illa querimonia, et insuper penam argenti denariorum | bonorum Papiensium libras centum et in eo tenore ut supra legitur. Quidem ad confirmandum hoc | breve investituræ acceperunt ab eodem donno abbate exinde launchild crosnam | unam, ut hec illorum investitura et refutacio, sicut supra legitur, firma permaneat atque persistat. | Factum est hoc anno dominicæ incarnationis millesimo centesimo vigesimo septimo, suprascripto diæ, | indic(ione) quinta.

Signa +++++ manuum suprascriptorum iermanorum et fratrum qui hoc breve fieri rogaverunt (d) et suprascriptum | launchild acceperunt ut supra.

Interfuerunt Ildradus advocatus et Petrus, pater et filius, et Wido de Albarade et item Wido | Zorzo et Ardecionus gastaldus atque Ribaldus testes.

(SN) Ego Otto notarius sacri palatii interfui et hoc brevæ scripsi.

(a) *A manbu(s)* (b) *Si sottintenda habere o un suo sinonimo.* (c) *Il primo gambo della seconda n corr. da e* (d) *-e- corr. da o*